

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7181 del 23/12/2024
Oggetto	D.LGS. 387/2003 - D.LGS 28/2011 - D.LGS 164/2000 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1714 DEL 22.05.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 3107 DEL 20.09.2012, PROVVEDIMENTO N. 534 DEL 14.02.2013, PROVVEDIMENTO N. 2873 DEL 29.09.2014, PROVVEDIMENTO N. DET-AMB-2016-2004 DEL 24.06.2016, PROVVEDIMENTO N. DET-AMB-2016-3094 DEL 30.08.2016, PROVVEDIMENTO N. DET-AMB-2019-2792 DEL 11.06.2019 E PROVVEDIMENTO N. DET-AMB-2022-6713 DEL 29.12.2023 PER IL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DA BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA E RICONVERSIONE A BIOMETANO DI POTENZA 500 SM3/H, DA VEICOLARE CON L'UTILIZZO DI CARRI BOMBOLAI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, FRAZIONE CAMPIANO, VIA VALLONCELLO, SNC - SOCIETA' AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, FRAZIONE CAMPIANO, VIA VIOLARO, 2 - P IVA 02420330397
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7486 del 23/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - D.LGS 28/2011 - D.LGS 164/2000 – MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1714 DEL 22.05.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 3107 DEL 20.09.2012, PROVVEDIMENTO N. 534 DEL 14.02.2013, PROVVEDIMENTO N. 2873 DEL 29.09.2014, PROVVEDIMENTO N. DET-AMB-2016-2004 DEL 24.06.2016, PROVVEDIMENTO N. DET-AMB-2016-3094 DEL 30.08.2016, PROVVEDIMENTO N. DET-AMB-2019-2792 DEL 11.06.2019 E PROVVEDIMENTO N. DET-AMB-2022-6713 DEL 29.12.2023 PER IL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DA BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA E RICONVERSIONE A BIOMETANO DI POTENZA 500 SM³/H, DA VEICOLARE CON L'UTILIZZO DI CARRI BOMBOLAI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, FRAZIONE CAMPIANO, VIA VALLONCELLO, SNC - SOCIETÀ AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, FRAZIONE CAMPIANO, VIA VIOLARO, 2 - P IVA 02420330397

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 3. *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. [...]”*;
 4. *“ L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell’autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. [...]”*;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:

“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;

- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- D.M. 02 marzo 2018 *“Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”* del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- D.M. del 17 aprile 2008 *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;
- Deliberazione 7 maggio 2015 210/2015/R/Gas Direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale - prima attuazione;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 8 del 17 luglio 2023 *“Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. abrogazione della Legge Regionale 22 Febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. delega di funzioni amministrative)”*;
- D.G.R. n. 417 del 11 marzo 2024 *“Direttiva inerente all’attuazione della legge regionale 17 luglio 2023 n. 8”*;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (GU Serie Generale n.142 del 20-06-2000)”*
- Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 *“Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*, Direttiva applicativa DGR n. 1732 del 12.11.2015 *“Terza Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”*”;
- D.G.R. n. 1053 del 09.06.2003 *“Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del DLgs 17 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”*.
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- D.G.R. n. 673 del 14.04.2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle*

- procedure*”;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 “*Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “*Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
 - Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
 - Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 199 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*” e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge 20 maggio 2022 n. 51 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”;
 - Legge 15 luglio 2022 n. 91 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
 - Legge 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, (in G.U. 16/06/2022, n.139) riguardante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* (22G00082)”;
 - D.M. 340 del 15.09.2022: “*Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Produzione biometano*” e successivo Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 di approvazione delle Regole Applicative per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale (D.M. 340 del 15.09.2022);
 - Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023*), convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante: “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*”;
 - Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”;
 - Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
 - Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 “*Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’*”;

PREMESSO CHE:

- in data 09.09.2024 con PG 2024/162192 e con PG 2024/162767 del 10.09.2024, è pervenuta presso questo Ente istanza a firma del Legale Rappresentante della Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. con sede legale in Comune di Ravenna, Frazione Campiano, via Violaro, 2 (P.IVA/Codice Fiscale 02420330397) di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 1714 del 22.05.2012 e successive modifiche Provvedimento n. 3107 del 20.09.2012, Provvedimento n. 534 del 14.02.2013, Provvedimento n. 2873 del 29.09.2014, Provvedimento n. DET-AMB-2016-2004 del 24.06.2016, Provvedimento n. DET-AMB-2016-3094 del 30.08.2016, Provvedimento n. DET-AMB-2019-2792 del 11.06.2019 e Provvedimento n. DET-AMB-2022-6713 del 29.12.2023 per il progetto di potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola di potenza pari a 999 KWe e riconversione in impianto a biocarburanti avanzati, biometano di potenzialità pari a 500 Sm³/h, da veicolare con l'utilizzo di carri bombolai, sito in Comune di Ravenna, Frazione Campiano, via Valloncello, snc;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- l'avvio del procedimento per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 1714 del 22.05.2012 e successive modifiche è coinciso con il deposito dell'istanza il 09.09.2024;
- con nota PG 2024/166861 del 17.09.2024 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna individuava quale Rappresentante Unico, in riferimento alle direttive applicative dell'Istituto di cui all'art. 14 ter della L. 241/1990, il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Ravenna;

DATO ATTO CHE:

- con nota PG 2024/164725 del 12.09.2024 ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna comunicava l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica e contestualmente indiceva e convocava la prima seduta telematica della Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per il giorno 30.09.2024;
- in esito della quale con nota PG 2024/179258 del 04.10.2024 trasmetteva il verbale PG 2024/178781 della prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria contenente le richieste di documentazione integrativa e contestuale attestazione di sospensione dei termini procedurali;
- entro i termini concessi, con nota PG 2024/197972 del 04.11.2024 la Società chiedeva motivata proroga di 30 giorni al fine del deposito della documentazione integrativa richiesta. Proroga concessa da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con nota PG 2024/199597 del 05.11.2024;
- in data 02.12.2024, entro i termini concessi, la Società depositava la documentazione integrativa, acquisita ai PG 2024/217506, PG 2024/217511 e PG 2024/217515 del 02.12.2024, successivamente integrata in data 10.12.2024 al PG 2024/223586 e in data 11.12.2024 con PG 2024/224003;
- nota PG 2024/221807 del 06.12.2024 ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna convocava la seduta telematica conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona per il giorno 16.12.2024;
- con nota PG 2024/231485 del 20.12.2024 trasmetteva il verbale PG 2024/230930 della seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva attestante la chiusura dei lavori della Conferenza con esito favorevole;
- in esito alla Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. depositava al PG 2024/228820 del 17.12.2024 l'aggiornamento del documento Piano di Gestione dei Piazzali;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2024/29997 di cui al presente provvedimento presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;

- nel corso del procedimento autorizzativo per la modifica sostanziale, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC 2024/29997:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PG 2024/165560 del 13.09.2024	Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.	Comando Interregionale Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e demanio
PG 2024/171741 del 24.09.2024	Con riferimento e in riscontro della nota di codesto richiedente prot. n. 164725 del 12/09/2024, si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio". Pertanto, in caso di interferenze con i suddetti sistemi di trasporto ad impianti fissi, e quindi per la realizzazione dell'intervento in proposta occorra ottenere il parere tecnico di competenza di questa Sede in relazione alle disposizioni di cui agli specifici articoli del citato Titolo III del D.P.R. 753/80, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce; gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTPPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe. Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con:	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA

	• tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); • strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA)	
PG 2024/173748 del 27.09.2024	Viste: • la comunicazione di avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi decisoria per l'istanza in oggetto da parte di ARPAE-SAC di Ravenna, pervenuta al Servizio scrivente in data 13/9/2024, P.G. 197808/2024, con contestuale richiesta di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione unica per l'impianto in oggetto; • la convocazione della prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona per il 30 settembre 2024; Visionata la documentazione progettuale presente al link indicato nella comunicazione di cui sopra ed analizzata la stessa per quanto di competenza del Servizio scrivente; Verificato che: • trattasi di modifica sostanziale di Autorizzazione unica già in essere per un impianto esistente; • l'intervento di progetto riguarda la riconversione dell'impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da biomasse di natura agricola già esistente e sito in via Valloncello, nella frazione di Campiano (RA), con modifica della ricetta di alimentazione per consentire la produzione di biometano pari a 500 Smc/h che prevede l'impiego di biomasse costituite principalmente da lettiera avicola, liquami zootecnici, sottoprodotti di origine vegetale (dalla lavorazione dell'orto-frutta), silomais; inoltre il progetto prevede la realizzazione di nuove opere, in particolare due vasche di stoccaggio, una tettoia per stoccaggio di sottoprodotti, una nuova vasca di carico biomasse, la sostituzione del cogeneratore, ecc.; • le nuove opere in progetto ricadono tutte all'interno del lotto esistente, di proprietà della Società richiedente, ove è già insediato l'impianto di produzione energia da biomasse, autorizzato in data 22/5/2012 dalla Provincia di Ravenna; • non sono previste opere di connessione tra l'impianto in oggetto e le reti esistenti, dato che l'uscita del biometano dall'impianto è prevista mediante l'utilizzo di carri bombolai; Richiamati pertanto i vigenti strumenti di pianificazione comunale PSC e RUE: • Considerato che l'area oggetto di intervento è individuata dal PSC vigente nello "Spazio rurale, uso produttivo del suolo, uso agricolo, zone di più recente formazione derivata dalla riforma fondiaria, ad alta vocazione produttiva agricola", di cui all'Art. 76;	COMUNE DI RAVENNA - Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica

	- Considerato che la stessa area ricade, ai sensi del RUE vigente, nello “Spazio rurale, Uso produttivo del suolo, Uso agricolo, SR2 - Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola”, di cui all’Art. VI.2.4; - Considerato che, ai sensi del comma 1 dell’Art. XI.1.2 del RUE vigente, <<per quanto concerne i criteri localizzativi, i limiti, le prescrizioni, le distanze e le procedure autorizzatorie inerenti l’inserimento nel territorio comunale di impianti di energia a fonti rinnovabili si rimanda all’applicazione della vigente disciplina nazionale e regionale in materia (...) DAL Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26/7/2011 per gli impianti eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrici (...) >>>; Considerato che la DAL n. 51/2011 sopra citata definisce, all’art. 3, gli impianti di biogas come comprensivi “anche di tutte le pertinenze necessarie al suo funzionamento: strutture per il condizionamento e lo stoccaggio dei materiali in arrivo, sistema di trattamento e collettamento del biogas, impianto di cogenerazione, linea di trasformazione e connessione alla rete di distribuzione, strutture per il trattamento e lo stoccaggio del digestato”, ed inoltre, alla lettera F del medesimo articolo, riporta che “le aree agricole e le zone produttive sono considerate idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, senza limiti di potenza nominale complessiva”. Pertanto, tutto ciò visto e considerato, con la presente si esprime parere favorevole ai soli fini della conformità urbanistica dell’intervento in oggetto.	
PG 2024/174232 del 27.09.2024	Oggetto: ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE ALL' AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL PROGETTO DI RICONVERSIONE DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA - BIOGAS - IN IMPIANTO DI BIOCARBURANTI AVANZATI DIPOTENZIALITA' PARI A 500 SMC/H SITO IN CAMPIANO VIA VALLONCELLO SNC - SOCIETA' AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.R.L. - PARERE DI CONFORMITÀ AL PTCP Con riferimento alla Vs nota del 12.09.2024, assunta agli atti della Provincia con P.G. 25623, vista la documentazione prodotta si esprimono le seguenti valutazioni: si è verificato che l’opera in oggetto risulta ricadere in zona art.3.23 del PTCP della Provincia di Ravenna - Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura - le cui norme dispongono che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle disposizioni e agli indirizzi riportati ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo citato. Tutto ciò premesso, l’intervento in oggetto è compatibile con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna, ferma restando la verifica di conformità urbanistica ed edilizia posta in capo al Comune di Ravenna.	PROVINCIA DI RAVENNA - Servizio Pianificazione Territoriale
PG 2024/174047 del	Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la documentazione progettuale trasmessa da ARPAE SAC in data 12-09-2024, acquisita agli atti consorziali al Prot.n.31335 del 13-09-2024, lo scrivente Consorzio a	CONSORZIO DI BONIFICA

27.09.2024	seguito di esame istruttorio comunica quanto segue. <u>1. Inquadramento</u> • L'area interessata dagli interventi di progetto ricade all'interno del bacino idraulico afferente allo scolo consorziale denominato "Acquara Bassa", recapitante all'impianto idrovoro 5° Bacino Fosso Ghiaia, sito in Comune di Ravenna, loc. Fosso Ghiaia, via Romea Sud n.416, che provvede al sollevamento meccanico a mare. Sul lato ovest dell'impianto, in fregio alla via Valloncello, è presente lo scolo consorziale Gronde, avente fascia di rispetto stabilita in m 10, misurati dal ciglio canale o limite della proprietà demaniale qualora più ampia. • Per quanto riguarda il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico emanato dall'Autorità Distrettuale per il Fiume Po, la cartografia "Perimetrazione Aree a rischio idrogeologico" - TAV240NE-SE, individua l'area in esame quale "Art.6 Area di potenziale allagamento", con tirante idrico atteso, in parte tra cm 50 e cm 150 ed in parte oltre cm 150. • Relativamente al Piano Gestione Rischio Alluvioni derivanti dal Reticolo Secondario di Pianura RSP, "Mappa di pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti", nonché della "Mappa del Rischio Potenziale", le aree in parola ricadono nello scenario di pericolosità P3-H (Alluvioni frequenti con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità), con rischio potenziale prevalentemente di tipo R2 (medio). <u>2. Stato di fatto</u> • L'esistente impianto si sviluppa su un terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al Fg.40 Sez.C, mapp.271. • Sulla base di quanto indicato nell'Allegato I Elaborato 2 "Relazione Tecnica Rete Fognaria" Febbraio 2013 il sito produttivo è dotato di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. Le acque di seconda pioggia vengono recapitate, previa laminazione, all'interno di un fossato posto sul lato ovest dell'insediamento (Scarico S1). La rete fognaria di raccolta degli eluati viene inviata al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica e pertanto non genera scarichi. Le acque reflue derivanti dai servizi igienici della palazzina uffici/spogliatoi vengono immesse, previo trattamento, all'interno del fossato posto sul lato sud dell'insediamento (Scarico S2). Entrambi gli scarichi S1 e S2 recapitano <u>indirettamente</u> allo scolo consorziale Acquara Bassa. <u>3. Analisi del progetto</u> • Il progetto di riconversione in esame prevede la modifica dell'attuale sito produttivo attraverso la costruzione di nuove opere (manufatti, strutture impiantistiche, pavimentazioni, ampliamento viabilità di servizio ecc), nonché l'implementazione della rete di raccolta degli eluati, senza	DELLA ROMAGNA
------------	--	------------------

	variazioni agli scarichi esistenti. Il tutto nell'ambito del mapp.271 Fg.40 RA/C. • Con l'attuazione del revamping dell'impianto una parte delle acque meteoriche (mc 4.200) verranno utilizzate nel processo produttivo. • Dal punto di vista consorziale non si rilevano interferenze dirette tra le opere di progetto ed il reticolo di bonifica consorziale, fasce di rispetto incluse. • Il progetto in parola, non contiene informazioni in merito alla quota del tirante idrico, né alle difese adottate al fine di ridurre il rischio in caso di alluvione. 4. Invarianza Idraulica (Art.9 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po) Dall'analisi degli elaborati "Relazione Tecnica Rete Fognaria" All.1 Tav.5 Rev.0 Aprile 2024 e "Planimetria Rete Fognaria" All.2 Tav.13 Rev.0 Aprile 2024, si riscontra che, alla luce delle nuove impermeabilizzazioni previste nell'upgrading, nel progetto non viene verificata l'adeguatezza dell'esistente presidio di laminazione e della relativa condotta di scarico strozzata. Il tutto nel rispetto del requisito richiesto dal Consorzio di Bonifica di Q max scaricabile = 10 l/sec Ha, o diametro minimo funzionale DN125, così come indicato dal vigente Regolamento Consorziale. Trattandosi di intervento classificabile quale "Significativa impermeabilizzazione potenziale" ($1 < Ha < 10$) ai sensi del Cap.7.2 della Direttiva idraulica dell'Autorità di Bacino, il sopracitato volume di laminazione dovrà risultare verificato per un evento pluviometrico con tempo di ritorno Tr 30 anni e durata di ore 2. 5. Esigenze irrigue Il reticolo consorziale di bonifica (scolo Acquara Bassa) riceve indirettamente le acque scaricate dall'insediamento produttivo in esame. Detti scarichi dovranno essere preventivamente trattate secondo le prescrizioni rilasciate dall'autorità competente e dovranno possedere caratteristiche di accettabilità a norma di legge (D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, D.G.R. n.286/2005, D.G.R. n.1053/2003) Lo scolo Acquara Bassa riveste funzione promiscua ovvero assolve sia allo scolo sia al vettoriamento di acque ad uso irriguo. Considerando che ad oggi le linee guida di cui all'art.4, comma 5 della L.R.4/2007 non sono ancora state definite, dovranno essere adottate le migliori tecnologie affinché l'intervento non modifichi la qualità delle acque presenti nella rete dei canali consorziali. 6. Conclusioni Tutto ciò premesso e motivato, lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato nell'ambito della Conferenza dei Servizi, fermo restando la necessità di: • produrre una relazione di compatibilità idraulica contenente l'asseverazione in merito all'efficacia delle misure e degli accorgimenti tecnico-costruttivi da adottare nell'insediamento al	
--	---	--

PG 2024/225994 del 13.12.2024	fine del conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica. • Il tutto in considerazione del potenziale rischio di allagamento per i luoghi su cui è previsto l'intervento di progetto e sulla base delle indicazioni di sicurezza citate all'Art.6 della Direttiva del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ferma restando la competenza dei Comuni a fornire le indicazioni specifiche nell'ambito dei propri regolamenti edilizi ed urbanistici. • Al fine di poter verificare la correttezza del calcolo dei volumi minimi di laminazione dovrà essere fornita evidenza grafica e numerica delle superfici permeabili, impermeabili e semi impermeabili dell'area d'intervento ante e post trasformazione, indicando i rispettivi gradi di permeabilità, nonché il perimetro della superficie fondiaria considerata. • Ricalcolare il volume minimo di laminazione sulla base della trasformazione di progetto, verificando altresì il diametro della condotta strozzata in relazione al battente effettivo. • Produrre verifica Tr30 del volume minimo di laminazione, in quanto trattasi di insediamento avente superficie maggiore di Ha1. • Fornire particolare grafico debitamente quotato del sistema di carico e scarico dell'invaso di laminazione. • Fornire evidenza dei dispositivi di sezionamento/contenimento nonché delle procedure di emergenza atte ad evitare sversamenti di sostanze vietate nella rete consorziale (es. acque spegnimento incendi, sversamenti accidentali ecc). Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, – Richiamato integralmente il precedente parere consorziale Prot.n.32892 del 27-09-2024; – esaminata la documentazione integrativa/sostitutiva trasmessa da ARPAE SAC con nota Prot.n.221807/2024 del 06-12-2024, acquisita agli atti consorziali al Prot.n.43039 del 09-12-2024, con particolare riferimento ai seguenti elaborati tecnici: Elab.n.1.1 "Relazione AUA" Ott.2024, Elab.n.AUA.3 "Planimetria Rete Fognaria" Ott. 2024, Elab.n.CI.1 "Relazione compatibilità idraulica" Ott.2024, Tav.n.2-All.2 "Planimetria Stato Attuale" Rev.01 Nov.2024, Tav.n.2-All.3 "Planimetria degli interventi" Rev.01 Nov.2024; <u>Ciò premesso, lo scrivente Consorzio comunica che la citata documentazione integrativa non risulta esaustiva per le motivazioni di seguito riportate:</u> a) Gli elaborati grafici non forniscono evidenza delle superfici permeabili, semipermeabili (stabilizzato) ed impermeabili indicate nella tabella di pag.16 della Relazione AUA. b) La formula per il dimensionamento del volume minimo di laminazione di cui alla Relazione AUA pag.17 non risulta correttamente applicata. Al fine di verificare l'adeguatezza dell'esistente bacino di laminazione, occorre impostare il calcolo come se l'attuale insediamento biogas fosse ancora da realizzare. A tale proposito si richiama l'Autorizzazione consorziale n. n.9384 (che si allega)	
--	--	--

	rilasciata a Soc. Agr. Biogas S.r.l. in data 30-07-2013 nell'ambito di primo insediamento, che prevedeva la realizzazione di un volume minimo di laminazione pari a mc 987. La superficie impermeabile esistente sarà pertanto da considerarsi pari a zero, mentre la superficie impermeabile di progetto sarà costituita dalla sommatoria tra le aree impermeabilizzate esistenti (imp. biogas) e le aree impermeabilizzate di progetto (imp. biometano). Da una verifica d'ufficio, redatta sulla base delle superfici indicate nella citata Relazione, risulta necessario un volume minimo di invaso pari a mc 1.207,17. c) Il particolare grafico del sistema di carico/scarico del bacino di laminazione rappresentato nella Tav.n.2 All.2 Rev.Gen 2013 "Planimetria rete fognaria" non tiene conto della condizione contenuta nell'Autorizzazione consorziale n.9384 rilasciata a Soc. Agr. Biogas S.r.l. in data 30-07-2013 come testualmente riportata: <i>"Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi all'Area Tecnica del Consorzio gli elaborati esecutivi (sezioni longitudinali e trasversali quotate) inerenti la vasca di laminazione, al fine di verificare il rispetto della cubatura minima richiesta, nonché i particolari delle opere di regolazione e scarico, sulle quali non è ammissibile la realizzazione di una soglia di emergenza".</i> Occorrerà pertanto modificare l'elaborato grafico nonché fornire evidenza con foto attestante il rispetto della condizione in parola, riducendo la dimensione dell'apertura rappresentata in corrispondenza della paratoia di emergenza da h cm 50 a Dn 125 mm. d) Non è stato fornito alcun riscontro in merito alle procedure di emergenza atte ad evitare sversamenti di sostanze vietate nella rete consorziale (es. acque spegnimento incendi, sversamenti accidentali ecc). e) La trattazione esposta nella "Relazione di Compatibilità Idraulica" Elab.n.CI.1 Rev.0 Ottobre 2024 non si ritiene sufficientemente motivata, in quanto priva di dati tecnici oggettivi es. piano quotato del sito produttivo in esame, dei terreni limitrofi e di via Valloncello, nonché di una sezione significativa quotata con indicazione del tirante idrico di riferimento. La citata Relazione, inoltre, non contiene specifica Asseverazione in merito all'efficacia delle misure ed agli accorgimenti adottati nell'insediamento al fine del conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica, in conformità alla normativa settoriale vigente (art. 6 PSRI/PGRA). Relativamente all'intervento di sistemazione di Via Valloncello (Rif. Tav.n. All.10 Aprile 2024), richiesto dal Comune di Ravenna, si comunica che le opere di posa del guard-rail ricadono all'interno della fascia di rispetto dello scolo consorziale Gronde e pertanto dovranno essere autorizzate dal Consorzio previa richiesta da formulare a cura	
--	---	--

Parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi Conclusiva dal Responsabile Settore T6 Concessioni E Pareri Tecnici	dell'Amministrazione comunale, tramite l'apposito Portale Concessioni accedendo al sito www.bonificaromagna.it Alla luce delle carenze riscontrate nella documentazione integrativa redatta dal proponente, lo scrivente Consorzio non è in grado di fornire indicazioni in merito al rispetto delle condizioni contenute nel precedente parere emesso in data 27-09-2024 Prot.n.32892. <i>Allegato : Concessione n. 9384 del 30.07.2013 [omissis]</i> il parere favorevole condizionato del 27.09.2024 (protocollo Consorziale n. 32892) prevedeva alcune prescrizioni che non sono state rispettate dalla Società con il deposito della documentazione integrativa. Il Consorzio ha quindi emesso la nota di riscontro del 13.12.2024 evidenziando il mancato rispetto di tali prescrizioni. L'Ing. Babini <u>conferma la validità del parere favorevole condizionato (PG 2024/174047 del 27.09.2024) anche a seguito della nota del 13.12.2024 ed evidenzia che occorre che la Società fornisca la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni a suo tempo richieste.</u>	
PG 2024/175015 del 30.09.2024	In riferimento all'intervento indicato in oggetto: - esaminata la documentazione progettuale pervenuta; - preso atto che l'intervento prevede la realizzazione di nuove strutture o di varianti degli impianti esistenti; - tenuto conto che l'area oggetto di intervento ricade in Zona di tutela 3 ai sensi del RUE del Comune di Ravenna, ovvero in zona caratterizzata da una potenzialità archeologica generalmente mediobassa; - considerato che nella stessa area di intervento è stata condotta una sorveglianza archeologica in corso d'opera nel 2012, che non ha portato al rinvenimento di elementi di interesse archeologico; - considerato altresì che in prossimità dell'area di intervento nel corso del 2024 sono state eseguite 15 trincee archeologiche preventive, che hanno dato tutte esito negativo; - ritenuta poco probabile la possibilità del rinvenimento di elementi di interesse archeologico nel corso dei lavori a farsi; - visto quanto prescritto dall'art. IV.1.13 commi 1 e 5 del RUE del Comune di Ravenna; questa Soprintendenza autorizza la realizzazione dell'intervento così come previsto in progetto. Resta inteso che qualora durante i lavori, a qualsiasi profondità di scavo, venissero rinvenuti livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione agli organi competenti, così come disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004. Il presente parere è trasmesso per opportuna conoscenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in quanto nominato rappresentante	MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

	unico dalla Prefettura di Ravenna, con nota prot. PR_RAUTG/0066920 del 17/09/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 14961 del 18/09/2024. Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del DPCM n. 57 del 15/03/2024, si trasmette il presente parere alla Commissione di Garanzia per il patrimonio culturale. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.	
PG 2024/184974 del 14.10.2024	Con riferimento alla nota CDG-786075 del 16/09/2024 inerente alla Conferenza dei Servizi in oggetto, si comunica che le opere di cui trattasi, non sono interferenti con le Strade Statali di competenza della Struttura Territoriale dell'Emilia-Romagna oltre che delle sue pertinenze e relative fasce di rispetto. Per le ragioni di cui sopra, la richiesta verrà definitivamente archiviata.	ANAS S.P.A. - Gruppo FS Italiane
PG 2024/195266 del 29.10.2024	1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio. 2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.	Aeronautica Militare Comando Squadra Aerea - 1 ^a Regione Aerea
PG 2024/221763 del 06/12/2024	Vista l'istanza modifica sostanziale di Autorizzazione Unica n. 1714 del 22/05/2012 e smi, presentata da Società Agricola Campiano Biogas srl; vista la documentazione tecnica alla stessa allegata; si comunica che dalle verifiche effettuate da questo Ufficio, le opere e gli interventi previsti nell'istanza non attraversano le aree di concessione di acque minerali e termali vigenti in Provincia di Ravenna. Si rilascia pertanto il Nulla Osta Minerario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e della L.R. n. 8 del 17/07/2023 in attuazione ed integrazione Linee guida nazionali D.M. 20/10/2022.	ARPAE SAC di Ravenna - Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche
PG 2024/223393 del 10.12.2024	Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto relativa all'attività in oggetto (conversione di impianto di produzione di biogas in impianto per la produzione di biocarburanti avanzati), acquisita al prot. COM-RA n. 13888 del 12/09/2024, alla richiesta di documentazione integrativa di cui al prot. COM-RA n. 14719 del 23/09/2024, alla documentazione integrativa inoltrata da ARPAE e acquisita al prot. COM-RA n. 19823 del 09/12/2024, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi. Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni: 1. gli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione dovranno essere conformi alla norma UNI 10458;	Dipartimento dei Vigili Del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando VVF di Ravenna

	2. lungo la recinzione dovranno essere previsti almeno due varchi, di larghezza minima di 2,5 m; 3. gli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione, di capacità di accumulo superiore a 500 m³, dovranno essere dotati di impianto per la rilevazione di fughe di gas e impianto per la rilevazione della perdita di tenuta della copertura pressostatica. Gli stessi dovranno, inoltre, essere dotati di un impianto di svuotamento rapido azionabile da zona protetta per la combustione in torcia; 4. attorno agli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione dovrà essere mantenuta una fascia libera di terreno completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio, di larghezza non inferiore alla distanza di protezione; 5. le tubazioni di collegamento degli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione al resto dell'impianto dovranno rispettare le norme previste per gli impianti di gas naturale di cui al d.m. 16/04/2008; 6. la rete di idranti dovrà essere progettata, installata ed esercita secondo la norma UNI 10779, in funzione del livello di pericolosità individuato - non inferiore a 2 - e realizzata in modo da proteggere ogni elemento pericoloso del deposito; 7. l'impianto di raffreddamento a protezione delle aree di sosta per le operazioni di carico/scarico dei veicoli adibiti al trasporto del gas dovrà essere realizzato in modo che l'intera superficie delle zone da proteggere sia efficacemente e uniformemente irrorata dall'acqua di raffreddamento, anche in presenza di vento; 8. l'alimentazione idrica degli impianti antincendio dovrà essere realizzata in conformità alla norma UNI EN 12845 e dovrà garantire le prestazioni idrauliche richieste per il funzionamento contemporaneo dell'impianto di raffreddamento e della rete di idranti; 9. dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza del d.m. 03/02/2016 e del d.m. 13/07/2011; 10. l'impianto di cogenerazione dovrà essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità; 11. dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 1.1, capo III, titolo I, allegato al d.m. 13/07/2011; 12. i prodotti da installare nelle aree classificate ATEX, individuate a seguito di specifica valutazione del rischio di esplosione, da effettuare prima dell'esercizio dell'attività, dovranno essere conformi al d.lgs. 19/05/2016, n. 85, e idonei per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi. Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art. 3, d.P.R. n. 151/2011. Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione	
--	---	--

	secondo quanto previsto dall'art. 3, d.P.R. n. 151/2011. A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando VVF, con le procedure di cui al d.P.R. n. 151/2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal d.m. 07/08/2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni: 1. elenco e quantitativi, a firma del legale rappresentante, delle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio nonché degli impianti e delle apparecchiature pericolose; 2. elenco delle attrezzature e degli impianti antincendio; 3. per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio <i>impianti ricadenti nel campo di applicazione del d.m. 22/01/2008, n. 37</i> a. dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del citato d.m. n. 37/2008. Il progetto, a firma di tecnico abilitato, e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare, che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli; <i>impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.m. 22/01/2008, n. 37</i> b. dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare, che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli, c. certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, in assenza del progetto di cui al precedente punto b); 4. dichiarazione, a firma di professionista antincendio, inerente ai prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dei dispositivi di apertura delle porte; 5. certificazione di resistenza al fuoco, a firma di professionista antincendio, di prodotti/elementi costruttivi in opera; 6. dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, inerente ai prodotti installati nelle aree classificate ATEX, qualora presenti, ai fini dell'idoneità e conformità al d.lgs. n. 85/2016; 7. relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'allegato I, lett. A o B, d.m. 07/08/2012, per le attività soggette di categoria A individuate (serbatoi di stoccaggio di olio lubrificante a servizio dell'impianto di cogenerazione della capacità di 1,1 m³ cad.).	
PG 2024/225581 del 12.12.2024	In riferimento alla comunicazione in oggetto (rif PG 2024/162192 del 09.09.2024 ed al PG 2024/162767 del 10.09.2024 e integrazioni ricevute SINADOC PG/2024/217511 del 02.12.2024), • vista la documentazione disponibile al link indicato nella lettera di trasmissione; • preso atto che per l'analisi e la valutazione dei campi elettromagnetici il progetto prevede le seguenti opere: ○ Nuova vasca di stoccaggio finale da circa 5.494 mc a recupero gas	ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali

	○ Nuova vasca di stoccaggio finale da circa 5.494 mc con copertura ○ Potenziamento della platea di stoccaggio del digestato solido e inserimento di secondo punto di separazione solido-liquido ○ Realizzazione di tettoia tamponata per lo stoccaggio di sottoprodotti di alimentazione ○ e) Potenziamento del comparto di alimentazione biomasse in ingresso con inserimento vasca di carico e nuova tramoggia ○ Realizzazione dell'upgrading del biogas a biometano ○ g) Impianto di strippaggio dell'ammoniaca ○ h) Sostituzione del cogeneratore di potenza pari a 999 kWe con uno da 635 kWe ○ i) Stazione di carico del biometano ○ j) Integrazione dei servizi di supporto (viabilità, reti fognarie) IN VISTA della seconda seduta telematica riunione della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, convocata per il giorno 24/10/2024 alle ore 10:00 tramite piattaforma Google Meet, a cui il Scrivente Servizio di questa Agenzia non potrà partecipare per impegni precedentemente assunti, <u>si esprime parere di conformità</u> degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m., con le seguenti condizioni: 1. <u>nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.</u> In allegato: VALUTAZIONE TECNICA DELL'IMPATTO ELETTRROMAGNETICO VALUTAZIONE TECNICA DELL'IMPATTO ELETTRROMAGNETICO Per la valutazione preventiva dei livelli di esposizione della popolazione al campo elettromagnetico prodotto dall'impianto di cui “..Istanza di modifica sostanziale all'Autorizzazione unica n. 1714 del 22.15.2012 e successive modifiche Provvedimento n. 3107 del 20.09.2012, Provvedimento n. 534 del 14.02.2013, Provvedimento n. 2873 del 29.09.2014, DET-AMB-2016-2004 del 24/06/2016, DET-AMB-2016-3094 del 30/08/2016, DET-AMB-2019-2792 del 11.06.2019 e . DET-AMB-2022-6713 del 29.12.2023 per il progetto di riconversione dell'impianto di produzione energia (biogas) in impianto di biocarburanti avanzati di potenzialità pari a 500 Smc/h sito in Comune di Ravenna, Frazione Campiano, via Valloncello, snc..” , si è fatto riferimento alla seguente normativa: Legge quadro n° 36 del 22/2/2001; D.P.C.M. 08/07/2003; D.M. 29/05/2008 (fasce di rispetto a 3 microTesla); L.R. n° 8 del 17/07/2023 e s.m.i.;	
--	--	--

	DGR 417/2024; D. Lgs 387/03; D.Lgs 28/11. <u>Descrizione delle componenti considerate nella valutazione</u> Per la stima dei valori di induzione magnetica, si sono considerati i seguenti componenti (riportati nella documentazione allegata all'istanza): “2_1.1 - relazione tecnica_rev01.pdf” “11_11.1 relazione impianti elettrici_rev01.pdf” “11.2 – IE_1_Planimetria impianto elettrico e DPA.pdf” “13_11.3 - asseverazione inquinamento elettromagnetico.pdf” “0_8.1 - aua1_relazione tecnica aua.pdf” <u>Documentazione pervenuta</u> Richiesta di valutazione; Elaborato tecnico, caratteristiche tecniche, planimetria delle zone interessate e relazione tecnica ricevute rif PG 2024/162192 del 09.09.2024 ed al PG 2024/162767 del 10.09.2024 e integrazioni ricevute SINADOC PG/2024/217511 del 02.12.2024; <u>Valutazione tecnica</u> La valutazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica, prodotta dagli apparati elettrici documentati, è stata effettuata in conformità a quanto indicato dalle norme tecniche di settore, in particolare la Norma CEI 106-12, e tenendo conto della documentazione tecnica fornita. I livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico, generati dagli impianti elettrici indicati, risultano inferiori ai limiti, al valore di attenzione e all'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica, previsti nel D.P.C.M. 08/07/2003 (confermando quanto stimato anche dal proponente). Preso atto di quanto indicato nella documentazione presentata da per la realizzazione dell'impianto in oggetto, ed in particolare le dichiarazioni in cui si assevera: La DPA per la cabina di trasformazione con potenza di 1250 kVA è asseverata a 5,0 m ; La DPA per la cabina di consegna di E-Distribuzione con potenza di 630 kVA è asseverata a 2,0 m La DPA per il cavidotto MT 15 kV interrati per il convogliamento dell'energia prodotta alla cabina di consegna interrato è dichiarata non influente all'interno della fascia di rispetto della D.P.A. stessa non si avrà permanenza di persone per oltre 4 ore. Pertanto, gli impianti elettrici oggetto di valutazione risultano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m.. Si evidenzia che, nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.	
--	---	--

PG 2024/225612 del 12.12.2024	Con la presente nota si esprime il contributo SSA al parere tecnico richiesto dalla SAC relativamente all'“Analisi dell'impatto odorigeno” presentato dalla Ditta Campiano Biogas Srl per il progetto di conversione dell'impianto di produzione e di utilizzazione di biogas in impianto per la produzione di biocarburanti ubicato nel comune di Ravenna (RA) – località Campiano, via Valloncello (rif. documento del 7 novembre 2024). Dall'analisi della documentazione, quale contributo alla procedura di modifica sostanziale all'Autorizzazione unica, si evidenzia quanto segue. Si prende atto delle integrazioni presentate dalla Ditta nella descrizione delle sorgenti emissive e dei relativi flussi odorigeni. La Ditta dichiara di aver adottato nello studio modellistico l'approccio più cautelativo possibile, riportando situazioni realistiche e operativamente fattibili per l'impianto. Sono stati presentati due scenari: stato attuale caratterizzato da n.7 sorgenti emissive con potenziale impatto odorigeno e stato di progetto con n.9 sorgenti emissive. I risultati delle simulazioni evidenziano, in corrispondenza dei 20 recettori selezionati nello studio e tutti classificati come “case sparse”, il rispetto dei valori di accettabilità stabiliti dal DD MASE 309/2023 (il valore di accettabilità per questa tipologia di recettore corrisponde a 3 OU_E/m^3) sia nello stato attuale che in quello di progetto. Il recettore dove viene simulato il maggior impatto odorigeno è l'R13 (2.66 OU_E/m^3 per lo scenario attuale e 1.26 OU_E/m^3 per lo scenario di progetto), posto a circa 300 metri dai confini dell'impianto. Tutto ciò considerato, si rileva che lo studio presentato dalla Ditta possa risultare soddisfacente per caratterizzare il potenziale impatto odorigeno imputabile all'impianto, stimandone il rispetto dei valori di accettabilità stabiliti dal DD MASE 309/2023. Si ritiene adeguato il piano di monitoraggio delle emissioni odorigene presentato dalla Ditta (ref. “monitoraggio emissioni odorigene” di Aprile 2024 rev. 00), in quanto conforme alla DGR 1495/2011: il monitoraggio delle emissioni odorigene dovrà protrarsi per almeno 2 annualità con cadenza stagionale con trasmissione dei dati al termine di ciascun anno.	ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali
PG 2024/226370 del 13.12.2024	In riferimento alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione allegata all'istanza e visti gli elaborati progettuali consultabili al link messo a disposizione da ARPAE SAC Ravenna: https://drive.google.com/drive/folders/13iE7L00DzuzWVXzvazqZZfjHiP2_FlhE, vista la convocazione alla Conferenza dei Servizi indetta per il 16/12/2024, visto altresì il verbale della precedente Conferenza dei Servizi istruttoria si rilevano le seguenti osservazioni: 1. In riferimento all'eventuale richiesta compensativa, dato atto che l'intervento risulta essere una riconversione di opere già esistenti, non sono previste compensazioni in quanto il caso in oggetto non rientra tra le fattispecie previste dal Punto 2 dell'Allegato II delle linee guida fornite dal D.Lgs 387/2003 (DM 10/09/2010). 2. Per quanto riguarda la valutazione dei costi di dismissione di impianto	COMUNE DI RAVENNA - Area Infrastrutture Civili - Servizio Tutela Ambiente e Territorio

	e ripristino dello stato dei luoghi, dai quali viene calcolata la fideiussione, si ritiene congruo l'importo individuato dal proponente pari a 779.587,91 euro.	
PG 2024/174038 e PG 2024/174054 del 27.09.2024	OGGETTO: D.Lgs. 387/2003 – D. Lgs 28/2011 – Istanza di modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 1714 del 22.05.2012 e s.m.i., Provvedimento n. 3107 del 20.09.2012, Provvedimento n. 534 del 14.02.2013, Provvedimento n. 2873 del 29.09.2014, DET-AMB-2016-2004 del 24/06/2016, DET-AMB- 2016-3094 del 30/08/2016, DET-AMB-2019-2792 del 11.06.2019 e DET-AMB-2022-6713 del 29.12.2022 per il progetto di riconversione dell'impianto di produzione energia (biogas) in impianto di biocarburanti avanzati di potenzialità pari a 500 Smc/h, sito in Comune di Ravenna, via Valloncello. Proponente: SOCIETÀ AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.r.l. P IVA: 02420330397 – Parere del Settore Viabilità In riferimento alla procedura autorizzativa di cui all'oggetto, per quanto di competenza del Settore Viabilità di questa Provincia, fatti salvi i diritti di terzi, vista la documentazione fornita dal proponente, si esprimono nel seguito, le valutazioni riferite all'impatto con la <u>viabilità di sola competenza provinciale</u>. L'intervento proposto dalla Soc. Agricola Campiano Biogas s.r.l. prevede la conversione da impianto di produzione di energia elettrica a impianto di produzione biometano, mediante potenziamento dell'impianto a biogas esistente, sito in via Valloncello, snc, nel Comune di Ravenna. Visto che il progetto prevede di veicolare il biometano prodotto con l'utilizzo di carri bombolai. Visto che l'area interessata è ubicata in fregio alla strada comunale via Valloncello, con accesso diretto lungo la medesima strada comunale, che si innesta nella strada provinciale n. 101 "Standiana-Via Lunga" in corrispondenza della Pk 3+298, lato destro. Preso atto della documentazione presentata. Per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime il parere che segue. <u>Flussi di traffico relativi alla fase di cantiere</u> Considerato che nel progetto le strade interessate dal traffico di mezzi pesanti nella fase di cantiere (durata stimata circa pari a 7 mesi) siano presumibilmente la strada di grande scorrimento E55 e la SP n.101 "Standiana Via Lunga". <u>Flussi di traffico relativi alla fase di esercizio aziendale</u> Considerato che nel progetto sono ipotizzati n.13 nuovi percorsi relativi al trasporto della biomassa in ingresso all'impianto, che si aggiungono a quelli già presenti nei vigenti provvedimenti autorizzativi dell'impianto. Considerato che si prevede un incremento medio di n. 2091 viaggi/anno per le biomasse in ingresso, di n. 1776 viaggi/anno per il digestato e di 600 viaggi/anno (considerando mezzi pesanti con capacità di carico media di 20/22 tonn). Visto il TGM delle strade provinciali interessate dai transiti. Considerato che i nuovi percorsi indicati per la movimentazione della biomassa in ingresso, interessano tratti stradali delle seguenti strade provinciali: SP 101, SP 101DIR, SP 8 - 1°tratto (tratto di Faenza - rotonda A14), SP 72, SP 7 - 1°tratto (tratto di Faenza), SP 102, SP 42, SP 3 (tratti nel comune di Ravenna), SP 27, SP 53, SP40, SP 34, SP 4, SP 302R - 2°tratto (tratto nel comune di Russi compreso tra SP4/SP20), SP 20, SP 254R, SP33, SP 32, SP 71BIS R, SP 118 (tratto nel comune di Ravenna compreso tra SP101/SP3). Preme far presente che lungo la rete stradale provinciale interessata da alcuni dei percorsi rappresentati sono in vigore alcuni limiti di massa (permanenti e/o temporanei), tra cui si elencano di seguito i più significativi: - SP n.101 "Standiana-Via Lunga": limite al transito ai veicoli di massa a pieno carico fino a 18 tonn, nel tratto compreso fra le progressive Km.1+240 e Km.3+500, ai sensi	PROVINCIA DI RAVENNA - Settore Viabilità - U.O. Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità

	dell'Ordinanza provinciale PG n. 15393 del 01/04/1996. <i>(Tale limite di peso è originato da esigenze tecniche volte a garantire la conservazione del corpo stradale che sorge su un sottofondo non adeguato, che ne determina continue deformazioni, cedimenti, fessurazioni e ormaimenti del piano viabile, oltre che per motivazioni tecniche legate alla larghezza ridotta della carreggiata nel tratto interessato dalla ordinanza provinciale suddetta, variabile compresa tra 4,7 / 5,5 metri, escluse le banchine laterali);</i> - SP n.53 “Budria e del Castello”: limite al transito per veicoli di massa a pieno carico fino a 7,5 tonn (esclusi residenti, mezzi pubblici e carico/scarico) nel tratto compreso tra l'incrocio con la SS67 “Ravegnana” e l'incrocio con la SP n.54 “Senni”, ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 1427 del 18/01/2019, come modificata dall'Ordinanza provinciale PG n. 30514 del 20/12/2019. - SP n.33 “Mensa-Matellica”: limite al transito per veicoli di massa a pieno carico fino a 33 tonn. in corrispondenza del cavalcavia sulla SS3bis “Tiberina” (E45), ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 1121 del 16/01/2020. <u>In questo senso resta evidente che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio sono tenuti al rispetto di tali limitazioni.</u> <u>Ne deriva necessariamente che, se gli automezzi impegnati nel trasporto, superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati.</u> In linea generale, preme far presente che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare comunque nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare per i mezzi d'opera, le macchine operatrici e le macchine agricole con masse legali, ai sensi degli artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e conformemente alle indicazioni riportate nell'ARS (Archivio Regionale delle Strade), ed alle eventuali limitazioni al transito già presenti lungo l'estesa rete stradale di competenza. Ivi compresi i puntuali limiti di velocità, di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale a propria cura e spese sotto la sorveglianza dei funzionari provinciali o delle Forze dell'Ordine. VISTO che i percorsi ipotizzati definiscono le maggiori criticità in termini di flusso di traffico della fase di esercizio lungo il tratto finale della S.P. n.101 “Standiana-Via Lunga”, compreso tra l'intersezione della strada comunale di Via Valloncello (Pk 3+298) e l'incrocio con la S.P. n.118 “Umbro Casentinese Romagnola-Tratto Dismano”, ed al contempo lungo la S.P. n. 101DIR “Diramazione Standiana-Via Lunga” a collegamento con la S.S. 3BIS “Tiberina” / E45 “Orte-Ravenna”. CONSIDERATO che il suddetto tratto della SP n. 101 “Standiana-Via Lunga” è soggetto alla vigente Ordinanza provinciale n. 15393 del 01/04/1996 che pone il divieto di transito ai veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 18 (diciotto) tonnellate. Ordinanza che riguarda il tratto più esteso lungo la SP n. 101 “Standiana-Via Lunga” compreso fra le progressive km. 1+240 e km. 3+500; CONSIDERATO che per il tratto stradale in esame (compreso tra l'innesto con via Valloncello e l'incrocio con la Diramazione verso l'E45), risultano già eseguiti (anno 2013) lavori di consolidamento della fondazione stradale così	
--	---	--

PG 2024/226110 del 13.12.2024	come prescritto nel parere allegato al Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 1714 del 22/05/2012 del competente Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna; CONSIDERATO che sono in programma, entro pochi mesi, ulteriori lavori di consolidamento ed allargamento di un ulteriore tratto stradale (per la lunghezza di circa 100 mt) della S.P. n. 101 Standiana, in corrispondenza della realizzazione dell'impianto Biocircular, come previsto dall'Autorizzazione Unica Ambientale Det. n. 2023-828 del 20/02/2023, come modificata dalla Det. Ambientale n. 2023-3641 del 17/07/2023. Nel caso di specie si segnala che risulta rilasciato dalla scrivente Provincia di Ravenna, in favore degli autocarri a servizio della Società agricola CAMPIANO BIOGAS S.r.l., <u>il provvedimento di cui al PG n. 33511 del 13/12/2022 di autorizzazione al transito in deroga al limite di portata di cui all' Ordinanza provinciale n. 15393 del 01/04/1996</u>, di cui sopra, lungo la S.P. n. 101 "Standiana-Via Lunga", per il solo tratto compreso tra il km. 3+298 (intersezione con via Valloncello) ed il km. 3+500 (intersezione con la SP n.101 DIR), per il periodo compreso tra il giorno 13/12/2022 ed il giorno 31/12/2023, salvo ulteriore proroga. CONSIDERATO che il provvedimento di autorizzazione al transito in deroga al limite di portata di cui all'Ordinanza provinciale n. 15393 del 01/04/1996, di cui sopra risulta scaduto; CONSIDERATO che dalla documentazione di progetto si evince che il proponente intenderebbe impiegare, per i nuovi transiti, mezzi di massa a pieno carico superiori al limite di massa imposto dall'ordinanza provinciale sopra citata; SI RITIENE necessario che il proponente avanzi istanza per l'ottenimento di ulteriore autorizzazione al transito in deroga sulla suddetta strada provinciale, che la scrivente Provincia di Ravenna avrà cura di valutare, sia per la fase provvisoria di cantiere che, soprattutto, per la fase a regime In riferimento alla procedura autorizzativa di cui all'oggetto, per quanto di competenza del Settore Viabilità di questa Provincia, fatti salvi i diritti di terzi, vista la documentazione integrativa fornita dal proponente, si esprimono nel seguito, <u>le valutazioni riferite all'impatto con la viabilità di sola competenza provinciale.</u> Vista la documentazione integrativa presentata dalla Società proponente con nota di ARPAE P.G. 2024/34086 del 09/12/2024 (Rif. ARPAE P.G.2024/221807), con particolare riferimento all'elaborato "1.4 - Piano del Traffico – Rev. 01" di novembre 2024. Visto il parere dello scrivente Settore Viabilità P.G. 2024/26863 del 27/09/2024, già rilasciato per la seduta della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 30/09/2024. Visto l'inserimento di percorsi alternativi evidenziati nell'elaborato integrativo del nuovo "Piano del traffico" (elaborato "1.4 - Piano del Traffico – Rev. 01" in data novembre 2024), sopra citato. Visto che l'area interessata è ubicata in fregio alla strada comunale via Valloncello, con accesso diretto lungo la medesima strada comunale, che si innesta nella S.P. n. 101 "Standiana-Via Lunga" in corrispondenza della Pk 3+298, lato destro. Visto che lungo la S.P. n. 101 "Standiana-Via Lunga" vige il limite al	
--	---	--

	transito ai veicoli di massa a pieno carico fino a 18 tonn, nel tratto compreso fra le progressive Km.1+240 e Km.3+500, ai sensi dell'Ordinanza provinciale P.G. n. 15393 del 01/04/1996. Vista la richiesta di autorizzazione al transito in deroga alla sopra citata Ordinanza Provinciale, lungo la S.P. n. 101 "Standiana-Via Lunga", nel tratto compreso tra l'intersezione di via Valloncello (pk 3+298) e l'intersezione con l'innesto della S.P. n. 101 DIR "Diramazione Standiana-Via Lunga (pk 3+500), per la durata pari ad un anno, con decorrenza dal 01/01/2025. <u>Flussi di traffico (fase di cantiere e fase di esercizio)</u> Preso atto che la revisione riconferma i flussi di traffico previsti per la fase di cantiere e per la fase di esercizio. Considerato che i 13 nuovi percorsi di traffico ipotizzati, relativi al trasporto della biomassa in ingresso all'impianto, si aggiungono ai percorsi già previsti nei precedenti provvedimenti autorizzativi. Considerato che si intende utilizzare mezzi di trasporto con capacità di carico media di 20/22 tonn. Si prende atto, nella relazione revisionata relativa ai percorsi di traffico ed all'analisi dei relativi flussi (elaborato "1.4 - Piano del Traffico – Rev. 01" di novembre 2024), dell'inserimento di 2 percorsi alternativi relativi ai percorsi n. 28 e n. 34, finalizzati ad evitare il transito lungo la S.P. n. 53 "Budria e del Castello", interessata dal vigente limite di massa per veicoli con massa a pieno carico fino a 7,5 tonn (esclusi residenti, mezzi pubblici e carico/scarico), ai sensi dell'Ordinanza provinciale P.G. n. 1427 del 18/01/2019, come modificata dall'Ordinanza provinciale PG n. 30514 del 20/12/2019. Considerato che i 13 nuovi percorsi indicati per la movimentazione della biomassa in ingresso, comprensivi di quelli alternativi, interessano potenzialmente gli stessi tratti stradali già evidenziati nel precedente parere rilasciato con nota P.G. 2024/26863 del 27/09/2024. Considerato che su alcuni percorsi rappresentati sono in vigore limiti alla circolazione, già segnalati con il precedente parere sopra citato (P.G. n. 2024/26863 del 27/09/2024), relativi alle strade S.P. n.101 "Standiana-Via Lunga", S.P. n. 53 "Budria e del Castello" e S.P. n. 33 "Mensa-Matellica". <u>Si riconferma il parere già trasmesso con 2024/26863 del 27/09/2024 (Rif. ARPAE P.G. 2024/174038 e P.G. 2024/174054 acquisito nel verbale P.G. 2024/179258 relativo alla seduta della Conferenza dei Servizi del 30/09/2024).</u> <u>Si ribadisce che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto delle limitazioni al traffico prescritte dalle ordinanze provinciali, in termini di limiti di massa o interruzione temporanea della circolazione. Ne deriva necessariamente che, se gli</u>	
--	--	--

	<u>automezzi impegnati nel trasporto delle materie prime all'impianto (sia per la fase di cantiere che per la fase a regime), superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati.</u> In linea generale, preme far presente che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare, <u>sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio</u>, nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare per i mezzi d'opera, le macchine operatrici e le macchine agricole con masse legali, ai sensi degli artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e conformemente alle indicazioni riportate nell'ARS (Archivio Regionale delle Strade), ed alle eventuali limitazioni al transito già presenti lungo l'estesa rete stradale di competenza. Ivi compresi i puntuali limiti di velocità, di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo, tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale, a propria cura e spese, sotto la sorveglianza dei funzionari provinciali e/o delle Forze dell'Ordine. Infine, con riferimento alla richiesta di autorizzazione al transito in deroga alla Ordinanza Provinciale P.G. n. 15393 del 01/04/1996 lungo la S.P. n. 101 "Standiana-Via Lunga", nel tratto compreso tra l'intersezione di via Valloncello (pk 3+298) e l'intersezione con l'innesto della S.P. n. 101 DIR "Diramazione Standiana-Via Lunga (pk 3+500), si comunica che, in considerazione dei recenti lavori di consolidamento ed allargamento dei tratti in parola della stessa strada provinciale, realizzati dalla Soc. Campiano Biogas e dalla Società Biocircular, si sono modificate le condizioni che hanno determinato l'emissione della suddetta Ordinanza di limitazione al transito e la scrivente Provincia sta valutando la ridefinizione (in riduzione) del tratto soggetto alla medesima limitazione.	
PG 2024/227795 del 16.12.2024	Relazione Tecnica La Società CAMPIANO BIOGAS Srl, avente sede legale in Strada Antica Violaro (ex via Violaro) n. 2 48125 Ravenna, titolare di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da biogas alimentato a biomasse agricole, ha presentato il progetto di riconversione per la produzione di biometano che descrive le seguenti modifiche dell'impianto esistente. Realizzazione di strutture necessarie per la produzione di biometano: - n. 1 prevasca aggiuntiva di nuova realizzazione; - n. 1 nuova tramoggia di carico; - n. 2 nuove vasche di stoccaggio finale con volume utile di circa 5.494 mc ciascuna, di cui una copertura per recupero gas e una con telo di copertura; - Copertura di una trincea esistente da dedicare allo stoccaggio	ARPAE - Area Prevenzione Ambientale - Area Est - Servizio Territoriale

	72% di digestato liquido corrispondenti ai seguenti volumi: - 30549 mc/anno pari a 84 mc/giorno di FRAZIONE LIQUIDA 16989 mc/anno pari a 47 mc/giorno di FRAZIONE SOLIDA Gli stoccaggi previsti da progetto per la frazione liquida comprendono le due vasche di stoccaggio finale con copertura e recupero di biogas, la nuova vasca di stoccaggio finale provvista di telo di copertura e le due vasche preesistenti che saranno coperte mediante l'utilizzo di palline di argilla espansa (LECA® balls). Il volume utile totale di tali stoccaggi risulta pari a 18.962 e si rispettano dunque i tempi minimi di stoccaggio di 180 giorni. Per quanto concerne il digestato solido la ditta avrà a disposizione una platea sottostante al separatore ricavata tra le due vasche di stoccaggio funzionale al successivo stoccaggio dedicato in trincea preesistente che sarà dotata di coperture mobili. Il volume utile di stoccaggio del separato solido è di 8100 mc, anche in questo caso vengono dunque rispettati i tempi minimi di stoccaggio di 90 giorni. Visto quanto sopra si esprime parere favorevole alla modifica proposta precisando le seguenti prescrizioni: ➤ La ditta dovrà mantenere in sede, a disposizione degli organi di controllo, le schede di sicurezze aggiornate relative ai prodotti coadiuvanti utilizzati in ricetta di alimentazione. ➤ Lo stoccaggio delle biomasse con tenore di sostanza secca <60% (ad esclusione degli insilati) dovrà essere di breve durata (non oltre le 72h), inoltre deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati. ➤ Si confermano le 1600 tonnellate, come da precedente autorizzazione, come quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di deiezioni avicole (lettieria avicola e pollina) che avverrà al di sotto dell'apposita tettoia tamponata. ➤ Lo stoccaggio della frazione palabile di digestato deve sempre essere coperto nel rispetto della DGR 1495/2011. ➤ Devono essere rispettate le condizioni di copertura degli stoccaggi di digestato chiarificato dichiarate in progetto. ➤ Si chiede di provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della relazione di collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione, compreso il manufatto utilizzato attualmente come digestore che verrà invece impiegato come stoccaggio, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale della Regione Emilia-Romagna n.2/2024 Terre e rocce da scavo La Società dichiara che il materiale di scavo derivante dai lavori di cantiere sarà di modesta quantità (volume < 2.500 m3) e si prevede un loro riutilizzo in sito. A tal fine è prevista la realizzazione di una specifica indagine, preliminare all'esecuzione dei lavori, finalizzata all'estrazione di campioni da sottoporre ad analisi di caratterizzazione.	
--	---	--

	Si precisa che, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R 120/2017, per il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, deve essere verificata la non contaminazione ai sensi dell'allegato 4 del medesimo decreto. Si prevede di prelevare n° 3 campioni compositi di terreno rappresentativi di tutta l'area interessata dalle varie lavorazioni. ➤ L'azienda dovrà conservare, a disposizione degli organi di controllo, i Rapporti di Prova relativi alle analisi condotte sui campioni di terreno prelevati. Il Tecnico Istruttore M. Pilia Matrice Emissioni in atmosfera Il progetto di conversione prevede le emissioni puntuali relative ai seguenti punti: • alla installazione di un nuovo cogeneratore (E1) alimentato a biogas avente una PTN dichiarata pari a 1,517 MWth come risulta dalla scheda tecnica presentata • alla emissione (E2) che risulta dall'impianto di strippaggio dell'ammoniaca sulla frazione liquida di parte del digestato separato, funzionale a diminuire il contenuto della sostanza affinché tale digestato possa essere utilizzato a ricircolo nei biodigestori per fluidificare la biomassa in ingresso all'impianto. Da questo impianto di strippaggio oltre alla corrente gassosa continua si origina una frazione liquida costituita da una soluzione di solfato ammonico (circa 8.9 t/giorno) che si considera un sottoprodotto dell'impianto avviabile sia alla commercializzazione/utilizzo diretta previa registrazione ex D.lgs 75/2010 oppure venduta a terzi. • alla fase di upgrading del biogas a biometano, costituita al 99.5% da CO2 di origine biologica e da impurità in tracce (E3). • alla torcia di emergenza che deve essere dimensionata secondo i criteri previsti dalla DGR 1495/2011 integrata anche dal sistema di produzione di energia elettrica e calore funzionale all'impianto di produzione del biometano (E4) Di seguito vengono descritte le caratteristiche tecniche e ove necessario i limiti normativi da rispettare ai fini della istruttoria per la redazione dell'AUA le emissioni E1, E2, E3, ed E4. E1 - Cogeneratore alimentato a biogas - PTN 1,517 MWth e PTE 635 kWe <table><tr><td>Portata umida =</td><td>2600 Nm3/h</td></tr><tr><td>Portata secca =</td><td>2300 Nm3/h</td></tr><tr><td>H emissione =</td><td>10 m</td></tr><tr><td>Diametro emissione =</td><td>400 mm</td></tr><tr><td>Temperatura emissione =</td><td>457 °C</td></tr></table> L'impianto è dotato di due sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera:	Portata umida =	2600 Nm3/h	Portata secca =	2300 Nm3/h	H emissione =	10 m	Diametro emissione =	400 mm	Temperatura emissione =	457 °C	
Portata umida =	2600 Nm3/h											
Portata secca =	2300 Nm3/h											
H emissione =	10 m											
Diametro emissione =	400 mm											
Temperatura emissione =	457 °C											

	- sistema di gestione della miscela magra , tipo Leanox®, che consente di abbattere le emissioni di NOX agendo in continuo sull'aria di alimentazione del motore; - sistema con pastiglia catalitica, per abbattere le emissioni di CO. I valori tecnologici indicati sono stati ricavati dalla scheda tecnica riportata all'interno della Relazione AUA, Allegato n.2_8.1, rev. 01 del 9/12/2024. Valori limiti da rispettare riferiti al 15% di ossigeno (allegato 1 parte V §1.4 dlgs 152/06) <table><tr><td>Ossidi di azoto NOX espressi come NO2 =</td><td>190 mg/Nm3</td></tr><tr><td>Ossidi di zolfo SOX espressi come SO2 =</td><td>60 mg/Nm3</td></tr><tr><td>Monossido di carbonio =</td><td>300 mg/Nm3</td></tr><tr><td>Carbonio Organico Totale (escluso il metano) =</td><td>40 mg/Nm3</td></tr><tr><td>Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come HCl =</td><td>2 mg/Nm3</td></tr></table> Si precisa che i limiti di emissione relativi agli ossidi azoto ed al monossido di carbonio potrebbero essere sostituiti con valori piu' restrittivi secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Pair 2030 della Regione Emilia Romagna all'art. 25 comma 2, determinati secondo i criteri previsti al § 11.4.3.4 della Relazione Generale di Piano, nell'eventualità dell'emanazione di un provvedimento generale o legge ai sensi dell'art. 271 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi oppure di un provvedimento di attuazione sulla qualità dell'aria ai sensi dell'art. 271 comma 4 del suddetto decreto. E2 - Emissione da scrubber strippaggio ammoniacale Portata Emissione = 9000 Nm3/h T = 60 °C (massima) H emissione = 6 m Diametro emissione = 300 mm Valori limiti da rispettare: Ammoniaca (come NH3) = 10 mg/Nm3 E3 - Emissione impianto up-grading biometano Portata emissione = 400 Nm3/h T = 30 °C H emissione = 10 m Diametro Emissione = 250 mm Per tale emissione non si indicano limiti specifici, la concentrazione dichiarata per tale emissione di metano è < 1% § 2.3 Relazione AUA, Allegato n.2_8.1, rev. 01 del 9/12/2024 e § 3.8.9 relazione tecnica All. 2_1.1 rev. 01 di novembre 2024. E4 - Torcia di emergenza chiusa (invariata rispetto all'esistente) Capacità distruzione biogas = 600 m3/h T = 950 °C H emissione = 9 m Diametro= 500 mm La torcia di emergenza congiuntamente al cogeneratore E1 risulta	Ossidi di azoto NOX espressi come NO2 =	190 mg/Nm3	Ossidi di zolfo SOX espressi come SO2 =	60 mg/Nm3	Monossido di carbonio =	300 mg/Nm3	Carbonio Organico Totale (escluso il metano) =	40 mg/Nm3	Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come HCl =	2 mg/Nm3
Ossidi di azoto NOX espressi come NO2 =	190 mg/Nm3										
Ossidi di zolfo SOX espressi come SO2 =	60 mg/Nm3										
Monossido di carbonio =	300 mg/Nm3										
Carbonio Organico Totale (escluso il metano) =	40 mg/Nm3										
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come HCl =	2 mg/Nm3										

	conforme a quanto previsto nella DGR 1495/2011. ($5 < h < 6$). Si precisa che all'interno della RT viene utilizzato per il calcolo di conformità un valore pari a 376 Nm³/h di biogas alimentato al cogeneratore che è probabilmente un refuso. Inserendo il valore che si desume dalla scheda tecnica del cogeneratore alla PTN 1,517 la quantità massima di biogas con PCI 5.5 kWh/Nm³ è pari a 276 Nm³/h anche utilizzando questo dato la condizione è rispettata, $h = 3,3$ (2850 volume cupole gasometriche 600+276 volume combusto per ora). Si indicano le seguenti prescrizioni: ➤ <u>Per quanto attiene le emissioni E1 Cogeneratore, E2 strippaggio ammoniaca ed E3 upgrading si prescrive di predisporre idonei punti di campionamento dei fumi/vapori emessi.</u> ➤ Per le emissioni E1 ed E2 si richiede la procedura ordinaria per la messa in esercizio ed a regime della emissione e, successivamente alla messa a regime, un autocontrollo con frequenza annuale. ➤ <u>Le emissioni E1, E2, E3 devono essere dotate di accessi in sicurezza.</u> ➤ Per quanto riguarda l'emissione E3 relativa all'upgrading si richiede di verificare, nella fase di esercizio ordinario, un controllo di verifica del dato di progetto relativo alla emissione in atmosfera di metano. ➤ Per la emissione E4 Torcia di emergenza si prescrive che vengano registrate date ed ore di accensione. Il Tecnico Istruttore M. Canè Matrice acque scarico Esaminata la documentazione allegata al progetto e le integrazioni volontarie pervenute ad ARPA in data 10/12/2024, si esprimono le seguenti considerazioni: La rete fognaria di stabilimento è così suddivisa: ● La rete di raccolta degli eluati della superficie di 5.440 mq, raccoglie gli eluati che si generano dalla biomassa insilata all'interno delle trincee dove sono stoccate le biomasse – Le trincee sono sempre coperte con teloni in PVC per evitare il dilavamento della biomassa ivi depositata. Tali eluati sono convogliati in apposito pozzetto e quindi inviati alla prevasca ed infine al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica. Al fine di migliorare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento che recapitano in acque superficiali, la ditta all'interno della presente progettazione, propone di rimuovere le valvole presenti sulla linea degli eluati che la collegano con la linea delle acque di prima pioggia, installate in sede di costruzione dell'impianto, per permettere l'invio alle vasche di prima pioggia delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle trincee quando queste sono vuote. Tale modifica permette di separare in maniera definitiva la rete degli eluati dalla rete di raccolta delle acque di prima	
--	---	--

	pioggia. La committenza ritiene che tale separazione possa garantire una migliore qualità dello scarico delle acque meteoriche in acque superficiali (scarico S1) ed al contempo assicuri all'impianto di digestione anaerobica un quantitativo annuo di acqua per la diluizione delle biomasse. • La rete fognaria di raccolta delle acque di prima pioggia è a servizio di una superficie di piazzale pari 3778 e raccoglie le acque meteoriche della viabilità interna e piazzale di manovra per il carico/scarico delle biomasse. Le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte ed inviate al trattamento di prima pioggia costituito da n.4 vasche della capacità complessiva di 160 mc. Successivamente le acque di seconda pioggia vengono inviate al bacino di invarianza idraulica e quindi allo scarico S1, mentre le acque di prima pioggia separate sono inviate alla prevasca ed infine al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica. Si sottolinea che al momento della costruzione dell'impianto, il dimensionamento della vasca di prima pioggia era stata calcolata considerando di raccogliere i primi 10 mm di pioggia, anziché i primi 5 mm, così come previsto dalla DGR 286/05 relativi però ad una superficie complessiva di 15.000 mq e quindi ben più ampia di quella ad oggi considerata. Si precisa che sulla linea di scarico che convoglia le acque meteoriche dal bacino di laminazione alle acque superficiali è posizionato un sistema di intercettazione e chiusura della rete (paratoia mobile), al fine di evitare in casi di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, ecc.) un potenziale scarico inquinante in acque superficiali. Rete fognaria acque reflue domestiche -. Presso l'insediamento è presente un locale ad uso spogliatoio che non è oggetto di modifiche. Rimane pertanto confermato il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche, con potenzialità 1 A.E. Rimangono pertanto confermate le prescrizioni e le valutazioni inserite nell'AUA Det-Amb. 2016-3094 del 30/08/2016, ad eccezione del riferimento della planimetria della rete fognaria (AUA .3 Planimetria della rete fognaria Rev.01 del 09/12/2024) • è stato predisposto un Piano di Gestione (AUA.4 Piano di Gestione Rev.00 Ottobre 2024), dove sono elencate, in relazione alla destinazione d'uso dei piazzali, la programmazione di pulizia degli stessi, le verifiche e il monitoraggio degli scarichi P1 e P2. Per gli adempimenti delle operazioni sopra descritte è prevista la compilazione di check list a compilazione obbligatoria da parte di un responsabile e la tenuta di un registro delle analisi effettuate. E' inoltre previsto, come strumento di pulizia e gestione quotidiana dei piazzali, l'utilizzo di una pala gommata. Per quanto sopra, si esprime parere favorevole alla progettazione e all'accoglimento del piano di gestione dei piazzali proposto, ritenendo quest'ultimo vincolante nella sua totale applicazione per rispetto della DGR n.286/05, alle seguenti condizioni: 1. dovrà essere data comunicazione della rimozione delle valvole presenti sulla linea degli eluati che la collegano con la linea di raccolta delle acque di prima pioggia; 2. al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del piano di gestione proposto, nonchè degli interventi messi in opera per ridurre il carico	
--	---	--

	organico delle acque meteoriche avviate a scarico in acque superficiali (S1), si richiede di effettuare per i primi due anni dal rilascio della modifica dell'autorizzazione di cui all'oggetto, i monitoraggi previsti dal piano di gestione nel punto di P2 (P.c. sulla linea delle acque di seconda pioggia) con cadenza semestrale. Gli esiti dei campionamenti semestrali dovranno essere trasmessi non appena disponibili ad ARPAE ST-SAC. - prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere implementato il "Piano di gestione" con le procedure e le tempistiche di manutenzione della valvola a saracinesca posta sullo scarico del bacino di laminazione ed afferente al punto di scarico S1; - In riferimento al punto 2.3 del Piano di gestione viene identificato il punto di campionamento delle acque di seconda pioggia (P2), nel pozzetto identificato nella planimetria della rete fognaria Rev.01 del 09/12/2024, come P.c. - il piano di Gestione delle aree scoperte che verrà aggiornato, costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico e le check list contenute all'interno dello stesso dovranno essere mantenute disponibili in azienda per un periodo non inferiore a 18 mesi; - la planimetria della rete fognaria (AUA .3 Planimetria della rete fognaria Rev.01 del 09/12/2024), costituisce parte integrante della presente autorizzazione. Documenti visionati per il rilascio del presente parere e trasmessi con integrazione volontaria ns PG 223586 del 10/12/2024: - AUA.1 Relazione AUA Ottobre 2024 Rev 01 del 09/12/2024 - AUA .3 Planimetria della rete fognaria Rev.01 del 09/12/2024 - AUA.4 Piano di Gestione Rev.00 Ottobre 2024 Il Tecnico Istruttore L. Gianelli Impatto acustico Sulla base di quanto presentato è possibile osservare: - le apparecchiature per il nuovo ciclo produttivo sono di fatto le medesime o analoghe a quelle già presenti e oggetto di precedenti verifiche con esito favorevole. Per la movimentazione sono previste coperture delle aree di stoccaggio che quindi presentano minore diffusione sonora dell'attività svolta. - le modifiche apportate, sotto l'aspetto impiantistico, riguardano aspetti poco significativi come potenza sonore a meno della sostituzione del generatore che però viene depotenziato e con livelli di potenza acustica inferiori al precedente. Molti apparati vengono spostati per il nuovo layout ma la distanza dai recettori non varia in modo significativo. - la modifica del traffico indotto, con un apporto finale in esercizio previsto di 101 transiti giornalieri in solo periodo diurno, i limiti dati dalla Classe Acustica e dal DPR 142/04 risultano rispettati. - per le opere del cantiere la relazione risponde all'Art 7 della DGR 673/04. Pertanto è possibile esprimere un parere favorevole alle seguenti condizioni: ➤ per l'attività di cantiere questa deve essere autorizzata ai sensi e nei	
--	---	--

	modi previsti dalla DGR 1197/2020 ➤ a impianto in esercizio dovrà essere effettuata una verifica sperimentale a conferma delle stime progettuali aggiornando il documento di impatto acustico. Tecnico acustico Tiberio Montanari	
PG 2024/227323 del 16.12.2024	È stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica allegata all'istanza di cui all'oggetto. Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio non si riscontrano pareri ostativi.	AUSL della Romagna - Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna
PG 2024/227571 del 16.12.2024	PARERE PER LA SEDUTA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 16/12/2024 Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la documentazione integrativa presentata dalla Società proponente e trasmessa unitamente alla convocazione della seduta telematica conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria da parte di ARPAE per il giorno 16/12/2024, in relazione alle richieste di integrazione espresse da questo ufficio in sede di prima conferenza di servizi (<i>si chiede al Proponente di effettuare, a propria cura e spese, un intervento di ristrutturazione del tratto stradale ammalorato di Via Valloncello, oggetto di prevalente transito di mezzi da e verso l'impianto stesso, da concordare preventivamente con il Servizio Strade</i>), recepite dagli elaborati integrativi Allegato 10 - Tavola 1 (Elaborati grafici interventi di sistemazione Via Valloncello) e Tavola 2 (Relazione tecnica interventi di sistemazione Via Valloncello), per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'istanza in oggetto con le seguenti prescrizioni: 1. Che l'intervento di sistemazione di Via Valloncello si estenda fino all'ingresso dell'impianto in quanto sono presenti anche in questo tratto fessurazioni della sede stradale;	COMUNE DI RAVENNA - Area Infrastrutture Civili Servizio Strade - Ufficio Urbanizzazioni e Catasto Strade



2. Che il cancello di accesso all'impianto non sia a distanza inferiore a 10 m dal filo recinzione, al fine di garantire buona visibilità ed evitare eventuale accumulo anche di un solo mezzo in strada;
3. Che i lavori previsti in Via Valloncello si concludano prima della messa in esercizio del nuovo impianto riconvertito *(da impianto di produzione energia (biogas) in impianto di biocarburanti avanzati)*.

Si ricorda che gli scavi su suolo pubblico e l'intervento di sistemazione di Via Valloncello di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio Comunale PG 19134/2016 PV n.4 del 28/01/2016. L'Impresa esecutrice dovrà pertanto presentare richiesta di rilascio di autorizzazione al Servizio Strade, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile al seguente link:

https://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/3258?p_p_state=pop_up

e richiesta di Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale da presentare al Servizio Mobilità e Viabilità – U.O. Viabilità.

Il periodo di esecuzione di tali lavori dovrà tener conto sì di quanto riportato nella Relazione al paragrafo 1.3

	La realizzazione degli interventi di progetto comporterà la necessità di limitare il traffico, restringendo la carreggiata e lasciando una sola corsia disponibile al transito alternato. Questo creerà disagi al traffico, pertanto tali interventi verranno realizzati durante il periodo di minor traffico sulla via Valloncello, ossia autunno-inverno. e nel contempo essere compatibili con le condizioni meteo-climatiche del periodo per la corretta esecuzione dei lavori.	
PG 2024/227611 del 16.12.2024	PARERE DELL'UFFICIO SISMICA Esaminata la documentazione prevista al p.to A.1 - D.G.R.1373/2011 della Regione Emilia-Romagna allegata all'istanza, nonché la documentazione integrativa acquisita con P.G. 217515/2024 del 02/12/2024, considerato che la stessa è risultata completa e non sono emersi elementi di contrasto con le norme tecniche vigenti, lo scrivente Ufficio esprime <u>parere positivo</u>.	COMUNE DI RAVENNA - Area Infrastrutture Civili Ufficio Sismica
PG 2024/228736 del 18.12.2024	VERIFICA DI CONFORMITA' ALL'ATTIVITA' EDILIZIA per esecuzione di opere urbanistiche ed edilizie nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione ARPAE e s.m.i. e dell'art. 5 della L.R. 15/13 e s.m.i. LA DIRIGENTE Vista la documentazione allegata alla domanda di procedimento unico presentato telematicamente in data 12/09/2024 ad Arpae con la quale viene richiesto anche il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di: PROGETTO DI RICONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA (BIOGAS) IN IMPIANTO DI BIOCARBURANTI AVANZATI DI POTENZIALITÀ PARI A 500 SMC/H SITO IN COMUNE DI RAVENNA, FRAZIONE CAMPIANO, VIA VALLONCELLO, SNC – VARIANTE SOSTANZIALE AD A.U. Componente di RUE:SR2-Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola VI.2.4 Viste le integrazioni pervenute P.G.267375/2024 e P.G.267680/2024; Visti il progetto e la relativa asseverazione di conformità agli strumenti urbanistici – edilizi vigenti, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, di cui all'art.18 comma 1 della L.R. 15/2013 e s.m.i., allegati alla domanda, redatti dal tecnico: Ing. SPAZZOLI ENNIO - Progettista - C.F. SPZNNE57D16D704D Vista la dichiarazione ai sensi del D.M. 37/2008 del 22/01/2008 redatta dal tecnico progettista; Visti i referti degli Uffici; Vista la proposta dell'Istruttore/Responsabile del Procedimento per la	COMUNE DI RAVENNA Servizio SUE

	competenza del SUE; R I L A S C I A per quanto di competenza del SUE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/13 e s.m.i., la verifica di conformità all'attività edilizia per l'esecuzione dei lavori e delle opere, di cui in premessa, indicate nel progetto che si allega quale parte integrante del presente, alla Ditta: SOCIETÀ AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.R.L. con sede legale in Comune di Ravenna, Frazione Campiano, via Violaro, 2 - P IVA 02420330397 alle condizioni di seguito indicate: 1) Il rilascio della presente verifica nell'abito del provvedimento conclusivo alla Conferenza di Servizio non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati. 2) Ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 380/01, D.M. 14-01-08, L.R. 19/08 e s.m.i.), riguardante le opere strutturali, all'atto della comunicazione di inizio lavori dovranno essere prodotti: a) l'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 19/08, art.11 c.2 e della Delibera di Giunta Regionale 661/09, se dovuta, oppure: b) denuncia di deposito del progetto esecutivo conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001, corredata dalla dichiarazione asseverata da professionista abilitato, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, che dichiari espressamente: 1. la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal D.M.14/01/08, recante 'Norme tecniche per le costruzioni', con entrata in vigore dal 1 luglio 2009; 2. la congruità tra progetto architettonico e strutturale di cui all'art.3 della L.R. 35/84 e s.m.i.; 3. la conformità dell'opera alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Nel caso invece di opere soggette alla previgente L. 1086/71 (ora art. 65 del D.P.R. 380/2001), dovrà essere inoltre presentata la denuncia prevista da tale specifica norma. In alternativa, nel caso in cui il progettista abbia dichiarato, corredando la dichiarazione stessa dei relativi elaborati tecnici, analitici o grafici, presentati ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 19/08, che l'Intervento privo di rilevanza ai fini sismici, si ritiene ottemperata la specifica norma tecnica strutturale, fatte salve in ogni caso le responsabilità delle varie figure professionali coinvolte nel processo edilizio ai fini di assicurare comunque il rispetto della normativa relativa alla sicurezza e ferme restando le eventuali responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci. 3) Il presente atto non autorizza in alcun modo l'abbattimento di alberature esistenti. L'eventuale abbattimento di alberature è subordinato ad apposita autorizzazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale del Verde. 4) E' obbligatoria l'osservanza del D.M. 37/2008 e s.m.i. in materia di	
--	---	--

	sicurezza sugli impianti. 5) Al momento della presentazione della SCCEA dovrà essere presentata dichiarazione attestante l'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Piano Stralcio dell'Autorità dei Bacini Romagnoli, relativamente all'invarianza idraulica, e conformemente a quanto precisato nell'apposita direttiva approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003. 6) Ai sensi del comma 3 dell'art.17 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i e del comma 1 dell'art. 32 lettera l) della L.R. 15/2013 e s.m.i il presente atto è rilasciato a titolo gratuito. 7) Dovrà essere rispettata la normativa che regola la soglia di rumorosità ammessa (Legge n. 447/95 e DPCM 05-12-97 e s.m.i.) e, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità, dovrà essere prodotto relativo collaudo finale redatto da tecnico competente se dovuto. 8) Ai sensi del DPR 447 del 06/12/91 relativi alla sicurezza degli impianti, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentato il progetto degli impianti. 9) Visto che l'intervento ricade in area di tutela delle potenzialità archeologiche (zona di tutela 3) ogni intervento che comporti modificazione del sottosuolo oltre i 200 cm di profondità, dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza, che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) o assistenza archeologica in corso d'opera, secondo le modalità fornite dalla stessa e almeno fino alle profondità di scavo previste dall'intervento. Medesima prescrizione si applica in presenza di edifici esistenti in caso di scavi oltre i 200 cm di profondità che debordino rispetto al sedime e alla profondità delle fondazioni di tali edifici. Si precisa inoltre che: A) Se non diversamente sopra specificato, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del provvedimento conclusivo alla Conferenza di Servizio; quello di ultimazione non può superare i tre anni dalla stessa data di rilascio. B) Ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA), entro la data di effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo, l'interessato dovrà trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia la comunicazione di fine dei lavori corredata della documentazione prevista dall'art.23 della L.R. 15/2013 e s.m.i.. C) Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici e le eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale. D) In posizione ben visibile dalla pubblica via dovrà essere esposto un cartello riportante: - Nome e cognome del titolare del presente atto - Nome e cognome del D.L.; - Nome e cognome del costruttore; - Estremi dell'atto (P.G., numero, data rilascio); - Oggetto dei lavori;	
--	---	--

	- Data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori. E) Se durante i lavori si dovessero rinvenire manufatti di pubblici servizi o di interesse storico archeologico, dovrà essere usata ogni cautela per non danneggiarli e dovranno essere avvisati gli Uffici e gli Enti proprietari o competenti per legge. F) Dovranno essere citati gli estremi del presente atto in tutte le future domande tendenti ad ottenere permessi di costruire o presentazioni di SCIA o CILA interessanti gli immobili oggetto del presente atto. G) Dovrà essere comunicata la voltura del presente permesso, qualora avvengano cambiamenti della titolarità e della effettiva disponibilità dell'area nel periodo intercorrente dalla data di efficacia del presente atto e la presentazione della SCCEA. H) Per le future comunicazioni in merito al prosieguo dei lavori afferenti la presente verifica di conformità all'attività edilizia, acquisirà il numero del provvedimento conclusivo emesso nell'ambito della Conferenza di Servizio. Parte integrante della presente verifica di conformità all'attività edilizia, da esibirsi in cantiere ai Funzionari comunali, agli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, sono allegati n. 12 elaborati grafici costituenti il progetto approvato, controfirmati digitalmente dall'istruttore del SUE. L'INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE COMPORTA, SECONDO I CASI, LA DENUNCIA ALL'AUTORITA' COMPETENTE O LA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE. La presente verifica di conformità all'attività edilizia, firmata digitalmente autorizza esclusivamente quanto apparente dai grafici allegati in qualità di nuove opere, e non costituisce pertanto sanatoria di preesistenze non autorizzate con le modalità di legge, anche se rappresentate negli elaborati grafici allegati. La presente verifica di conformità dell'attività edilizia, acquista efficacia dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo (ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento) rilasciato da Arpae. Sono fatti salvi nulla osta, concerti, intese, assensi e (o autorizzazioni, comunque denominati, rilasciati da altre amministrazioni o enti pubblici o uffici/servizi comunali nell'ambito del procedimento unico.	
--	---	--

- in applicazione dell'art. 14 ter, comma 7, della Legge n. 241/90 *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”* dei seguenti Enti: HERA S.p.a. - Struttura Operativa Territoriale di Ravenna; FiberCop S.p.A.; Agenzia delle Dogane; e-distribuzione S.p.A.; Comune di Cervia-Servizio Viabilità; Unione dei Comuni della Romagna Faentina-Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile - Servizio Progettazione Infrastrutture e Manutenzione Faenza; Comune di Forlì-Servizio Lavori Pubblici; Comune di Cesena-Servizio Mobilità e Trasporti; Comune di Savignano sul Rubicone-Servizio Viabilità Trasporti; Comando Militare Esercito;

ATTESO che il progetto prevede la riconversione dell'impianto a biogas esistente di potenza 999 kWe in un impianto di produzione di biocarburante avanzato (biometano) destinato "ad altri usi", di potenza nominale 500 Sm³/h di CH₄. Il biometano prodotto a seguito di una fase di upgrading del biogas derivante dalla digestione anaerobica di sottoprodotti di origine vegetale, agroindustriale e effluenti zootecnici, sarà veicolato con l'utilizzo di carri bombolai.

Allo stato attuale l'impianto di digestione anaerobica della Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. è composto da 3 trincee di ricevimento delle biomasse dotate di rete di raccolta di eventuali colaticci che vengono inviati alle prevasche; 1 prevasca coperta con volume di 418 m³; 1 tramoggia di carico di capacità pari a circa 80 m³ collocata in prossimità del digestore primario; 1 digestore anaerobico primario realizzato in cemento armato per un volume pari a circa 3.300 m³ coperto da una soletta in cemento armato che isola il gas prodotto dall'ambiente esterno; 1 post-digestore delle medesime dimensioni del digestore primario dotato di accumulatore pressostatico a doppia membrana di 450 m³; 1 vasca di stoccaggio finale, dotata di sistema di miscelazione e riscaldamento, di volume pari a circa 3.300 m³ dotata di copertura per il recupero del biogas (volume di accumulo 400 m³) alla quale viene inviato il digestato tal quale proveniente dal post-digestore; 1 separatore solido/liquido; 2 vasche di stoccaggio finali del digestato liquido rettangolari di volume pari a 4.725 m³; 1 trincea per lo stoccaggio del separato solido, coperto con telone a tenuta e delimitato da pareti in calcestruzzo.

L'impianto è inoltre dotato di: linee di alimentazione biomasse, fanghi, biogas, oltre ad una rete fognaria per le acque di dilavamento, 1 container servizi, nel quale sono alloggiati i quadri elettrici e di controllo al fine del monitoraggio del processo di digestione anaerobica e del corretto funzionamento dell'impianto e 1 skid di pompaggio. Relativamente ai servizi generali, l'area dell'impianto è dotata di una cabina elettrica di trasformazione BT/MT e consegna a e-distribuzione S.p.A., un gruppo di produzione di energia elettrica da 999 kWe alloggiato in apposito container insonorizzato e uno skid antincendio.

Il progetto per la riconversione e il potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica prevede la realizzazione delle seguenti opere in ampliamento all'esistente:

- nuova tettoia tamponata per lo stoccaggio di sottoprodotti di alimentazione;
- nuova prevasca di superficie pari a 113 m² e volume 376 m³;
- nuova tramoggia di carico di volume pari a 80 m³;
- nuova vasca di stoccaggio finale da circa 5.494 m³ dotata di copertura a recupero gas;
- nuova vasca di stoccaggio finale da circa 5.494 m³ dotata di copertura flottante tipo LECA® balls;
- potenziamento della platea di stoccaggio del digestato solido per una superficie totale di 800 m² e inserimento di secondo punto di separazione solido-liquido;
- impianto di stripping dell'ammoniaca;
- impianto di upgrading del biogas a biometano;
- stazione di carico del biometano;
- sostituzione dell'attuale cogeneratore di potenza pari a 999 kWe con uno da 635 kWe;
- integrazione dei servizi di supporto (viabilità, reti fognarie).

La riconversione dell'impianto comporta una revisione della ricetta di alimentazione attuale, con un incremento da 20.807 t/anno a 46.787 t/anno e prevede l'aggiunta di nuovi effluenti zootecnici quali liquame suino e pollina da ovaiole, oltre alla lettiera avicola già prevista in autorizzazione e l'incremento dei quantitativi dei sottoprodotti agroindustriali e degli insilati già autorizzati, come riepilogato di seguito:

BIOMASSA IN INGRESSO	Quantità	Quantità per giorno	Biogas totale prodotto	Biogas totale prodotto
	Ton/anno	Ton/g	Nmc/g	Ton/g
SILOMAIS	14.550	40	9.168	11,5
LETTIERA AVICOLA POLLI/TACCHINI	5.914	16	3.889	4,9
POLLINA OVAIOLE	3.763	10	1.237	1,5
LIQUAME SUINO	5.000	14	411	0,5
BUCLETTE FRUTTA VARIE	850	2	279	0,3
ORTICOLI	4.700	13	1.030	1,3
CRUSCAMI	5.500	15	8.288	10,4
SANSA D'OLIVE	800	2	329	0,4
SIERO DI LATTE	1.500	4	205	0,3
Acqua di diluizione meteorica	4.200	12		
Coadiuvanti	10	0,02		
Totale	46.787	128	24.837	31,1

Per lo stoccaggio delle biomasse sono previsti:

- n. 2 trincee preesistenti, di dimensione pari a 24 m x 75 m per una superficie complessiva di 3.600 m² e di altezza utile 5 m per un volume totale disponibile di 18.000 m³;
- n. 2 prevasche di carico, una esistente di 418 m³ ed una di nuova realizzazione di 376 m³;
- n. 1 capannone coperto realizzato utilizzando le pareti dell'attuale stoccaggio del digestato, sormontato da una struttura prefabbricata metallica, di dimensioni 32 m x 25 m di altezza sotto trave di 8 m;

La biomassa verrà gestita e avviata a digestione anaerobica attraverso le seguenti modalità:

- gli insilati e i crusami verranno stoccati nelle 2 trincee preesistenti e inviati ai fermentatori attraverso 2 sistemi di carico, uno esistente e uno di nuova installazione entrambi di volume pari a 80 m³;
- lettiera avicola e alcuni sottoprodotti agroindustriali verranno stoccati all'interno del capannone coperto;
- il caricamento diretto in prevasca del liquame suino, il siero di latte e la sansa di oliva in forma liquida;

L'impianto di digestione anaerobica produce mediamente circa 42.430 m³/anno di digestato, pari a 116 m³/giorno.

L'impianto è dotato di n. 2 vasche di stoccaggio a recupero di gas per un volume complessivo pari a 8.746 m³; il volume necessario per garantire un tempo minimo di permanenza pari a 30 giorni è di 3.489 m³ pertanto inferiore al volume disponibile dato dalle n. 2 vasche di stoccaggio a recupero di gas (8.746 m³).

In uscita dal separatore ad alta efficienza presente in impianto, considerando anche le acque meteoriche oltre alle biomasse, si avrà una produzione di:

- 33 t/giorno pari a 47 m³/giorno di digestato solido;
- 84 t/giorno di digestato liquido.

Per quanto riguarda lo stoccaggio del separato chiarificato, i volumi utili devono rispettare il periodo minimo di stoccaggio pari a 180 giorni, come previsto dal Regolamento Regionale n. 2/2024. Considerata la densità del separato liquido pari a 1 t/m³ si ha un volume minimo pari a 84 ton/gg x 180 giorni = 15.120 m³. Sono presenti tre vasche di stoccaggio del digestato, di cui due coperte con recupero di gas, mentre la terza è coperta con singolo telo, definito a rapido smobilizzo per il suo tipo di fissaggio alle vasche, che protegge il materiale dagli agenti atmosferici ed impedisce la dispersione di eventuali residue emissioni; infine sono presenti ulteriori n. 2 vasche scoperte esistenti da 4.725 m³.

Il volume complessivo di tali vasche è pari a 18.962 m^3 che garantisce un tempo di residenza massimo di 225 giorni, maggiore dei 180 giorni imposti dal Regolamento Regionale n. 2/2024.

Per quanto riguarda il digestato separato palabile, pari a circa 33 t/giorno, esso si accumula cadendo per gravità sulla platea sottostante al separatore, ricavata tra le due vasche di stoccaggio, con pareti di contenimento costituite dalle vasche. Tale platea è funzionale al successivo stoccaggio che avviene in una trincea esistente avente una superficie totale di $24 \times 75 \times 1 = 1.800 \text{ m}^2$ e muri perimetrali di altezza pari a 5m. La platea è dotata di apposite pendenze e di pozzetto per il recupero di percolati e acque meteoriche che vengono raccolti e inviati alla vasca di rilancio del separato chiarificato.

Considerando un'altezza media del cumulo di 4,5 m a completo riempimento, la capacità di stoccaggio della platea risulta pari a $24 \times 75 \times 4,5 = 8.100 \text{ m}^3$. Considerando una densità del separato solido pari a $0,7 \text{ t/m}^3$ il volume minimo richiesto risulta $(33/0,7) \times 90 = 4.242 \text{ m}^3$. Tali volumi risultano essere sufficienti per lo stoccaggio di 90 giorni consecutivi di separato solido prodotto dall'impianto come richiesto dal Regolamento Regionale n. 2/2024.

La frazione liquida sarà inviata ad un impianto di abbattimento dell'azoto ammoniacale al fine di ridurne il carico di azoto. Il quantitativo di refluo ipotizzato inviato al trattamento di strippaggio sarà variabile da circa 40 a $60 \text{ m}^3/\text{giorno}$ in funzione della effettiva alimentazione. L'impianto di abbattimento dell'azoto sarà costituito da n. 3 vasche di strippaggio in calcestruzzo armato ciascuna di volume pari a 110 mc e sezione di assorbimento dell'ammoniaca.

All'interno delle vasche di strippaggio saranno mantenute temperature comprese tra $60\text{-}70^\circ\text{C}$, al fine di poter avere circa il 90% dell'ammoniaca totale disponibile in fase gassosa dispersa nella massa liquida. Il refluo in entrata sarà quindi riscaldato mediante circolazione continua su scambiatori, che utilizzeranno il calore in eccesso dal processo di cogenerazione elettrica.

Lo schema di processo dello strippaggio si attuerà attraverso le seguenti fasi:

1. Compressione e contemporaneo riscaldamento della corrente d'aria necessaria per lo strippaggio dell'ammoniaca;
2. Reattore di contatto liquame/aria idoneo, con sistema di riscaldamento per la termostatazione della frazione liquida;
3. Torre di assorbimento (scrubber) dell'ammoniaca estratta con produzione di solfato d'ammonio;
4. Serbatoi di stoccaggio dell'acido solforico e del solfato d'ammonio e dell'idrossido di sodio.

La fase di assorbimento dell'ammoniaca all'interno del flusso gassoso presenterà un funzionamento continuo; il flusso aeriforme proveniente dalle vasche in strippaggio verrà lavato in controcorrente con una soluzione acida, all'interno di n.1 colonna a riempimento (scrubber), in modo da formare una soluzione di solfato d'ammonio che potrà essere valorizzato ad aziende che producono fertilizzanti.

La colonna di assorbimento dell'ammoniaca sarà installata direttamente su di un serbatoio di servizio in materiale polimerico; quest'ultimo serbatoio sarà dotato di pompa di circolazione che immette la soluzione di acido solforico nella parte superiore della colonna. La colonna è costruita in più sezioni:

1. Sezione di ingresso aria di strippaggio;
2. Sezione di assorbimento;
3. Sezione di separazione del liquido trascinato;
4. Sezione d'uscita dell'aria purificata.

L'aria contenente l'ammoniaca in fase gassosa asportata dallo slurry, raggiungerà la colonna di assorbimento, dotata di corpi di riempimento in materiale polimerico ad alta superficie specifica, al fine di ottenere una superficie di contatto molto elevata tra l'aria in entrata alla base della colonna e la soluzione di acido solforico (inizialmente circa al 50%), reagente con l'ammoniaca. La portata stimata di aria depurata emessa in atmosfera sarà pari a $9.000 \text{ m}^3/\text{h}$ nel rispetto dei limiti di legge, normati dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi. Si ipotizza l'utilizzo di acido solforico al 50% per un quantitativo medio di 4 ton/giorno con una produzione media di solfato di ammonio al 30% di circa $8,9 \text{ ton/giorno}$.

L'azoto in uscita dai digestori distinto per ogni tipologia di biomassa totale è pari a 472.314 kg N. Non si considera in via cautelativa l'effetto dello strippaggio dell'azoto effettuato presso l'impianto specifico in quanto il terreno disponibile è sufficiente per coprire le necessità.

A seguito della separazione del digestato tal quale si ha un totale di azoto a spandimento pari a 453 ton N (di cui 113 ton di azoto nella frazione liquida del digestato e 340 ton di azoto nella frazione palabile del digestato). Avendo a disposizione circa 1.626,47 ha di terreni utilizzabili per lo spandimento del digestato, su cui sono spandibili circa 259.698 kg di azoto.

$$1626,47 \times 340/1000 = 553 \text{ ton N} > 453 \text{ ton N}$$

L'azienda è in grado, pertanto, di garantire il completo utilizzo al campo dell'azoto prodotto dall'impianto in conformità al Regolamento Regionale n.2/2024.

Per l'alimentazione elettrica dell'impianto è prevista la sostituzione dell'attuale cogeneratore da 999 kW con un modello dello stesso tipo ma con potenza pari a 635 kW. Il cogeneratore verrà alimentato utilizzando quota parte del biogas prodotto che non verrà avviato all'upgrading.

Il biogas saturo d'acqua proveniente dal digestore anaerobico viene trattato nello "Skid Trattamento Biogas", dove si ottiene l'eliminazione delle impurità provenienti dalla biologia, l'eliminazione dell'acqua condensata tramite un apposito scambiatore di raffreddamento, nonché la compressione mediante una soffiante.

Inoltre, poiché la compressione della soffiante incrementa la temperatura del biogas, questo deve essere raffreddato ulteriormente attraverso un secondo scambiatore prima di essere filtrato nello "Skid Carboni Attivi". Attraversando i letti di carboni attivi il gas viene depurato dagli inquinanti presenti (H_2S e VOC).

Il biogas pretrattato e purificato viene compresso per poi passare in un sistema a più stadi di membrane che separano la CO_2 dal CH_4 . Il biogas fuori specifica verrà ricircolato e reimpresso nei biodigestori.

Il biometano prodotto ed in uscita dall'upgrading verrà veicolato tramite carro bombolaio all'utilizzo finale.

Il sistema di caricamento per i carri bombolai è costituito dai seguenti principali componenti:

- Compressore biometano a 220 bar per effettuare il carico dei carri bombolai in stazionamento. Il compressore è dotato di inverter per regolare la velocità di rotazione durante le fasi di avviamento e spegnimento e viene installato all'interno di un cabinato di m 6,00x2,30x2,30 posto in adiacenza all'impianto di upgrading e dotato di sensore gas, illuminazione e ventilazione.
 - Potenza installata 105 kw
 - Portata biometano max 500 Nmc/ora
 - Pressione biometano max 220 Barg
- Filling post: colonnina di carico dedicata al riempimento dei carri bombolai e dotata di manichetta di tipo NGV2.

La produzione di biometano giornaliera comporta l'utilizzo di n. 2 carri bombolai al giorno.

CONSIDERATO CHE:

- in merito alle verifiche antimafia, si dà atto che ARPAE SAC di Ravenna inoltrava in data 24.09.2024 alla Prefettura di Ravenna la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), richiesta n. n. PR_RAUTG_Ingresso_0069217_20240924. Trascorso il termine previsto dall'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 (30 giorni dal 24.09.2024), la Soc. Agr. Campiano Biogas Srl depositava al PG 2024/224003 del 11.12.2024 il documento "9.5 – Autocertificazioni antimafia.pdf.p7m" contenente le autocertificazioni attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 firmate da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, comprensive dei relativi documenti d'identità;
- ai sensi del D. M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" punto 13.1 lettera j) e ai sensi della DDG n. 55 del 05.04.2016 "Direzione amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpa Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", il Legale Rappresentante della Soc. Agr. Campiano Biogas Srl depositava l'impegno a fornire all'atto di avvio dei lavori una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE", il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricadendo nei casi di esenzione;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2024/29997;

VALUTATO CHE:

- ai sensi dell'art.12 c. 4-bis del D.Lgs. 387/03 in merito alla dimostrazione della titolarità dell'area occupata dall'impianto a biogas di riconversione è stato depositato il documento "4.5 - Contratto definitivo acquisto terreno.pdf.p7m" (PG 2024/224003) inerente l'atto di "Rinuncia a condizione sospensiva unilaterale e compravendita" a rogito Dott. Marcello Porfiri Notaio in Cesena iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, Repertorio n. 22.047 Fascicolo n. 12.591 fra la Cooperativa Agricola Braccianti di Campiano Società Cooperativa Agricola per Azioni, parte venditrice e la Società Agricola Campiano Biogas S.R.L., parte acquirente la quale rinuncia di avvalersi della condizione sospensiva posta nell'esclusivo interesse della parte acquirente, dell'ottenimento da parte della "SOCIETA' AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.R.L.", entro il 31 dicembre 2024, delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione della riconversione dell'impianto di produzione di biogas in impianto per la produzione di biometano contenuta nel contratto preliminare a rogito Dott. Marcello Porfiri Notaio in Cesena in data 16 luglio 2024 Rep.n.21.272/12.067, registrato a Cesena il 24 luglio 2024 al n.6394, trascritto a Ravenna il 25 luglio 2024 all'art.11043 e acquisisce con la proprietà dell'area su cui insiste l'impianto di produzione di biogas distinto al Catasto Terreni del Comune di Ravenna sezione Savio, Foglio 40 particelle 269 sub 1, 2, 3 e 271 al fine di realizzare la riconversione dell'impianto di produzione di biogas in impianto di produzione di biometano, Registrato a Cesena il 26.11.2024 al n. 9757 Serie 1T, Annotato a Ravenna il 02.12.2024 al Reg. Gen. 23171 al Reg. Part. 2147 e Trascritto a Ravenna il 26.11.2024 art. 16819;
- in data 13.09.2024 con PG 2024/165560 è stato acquisito il Nulla Osta del Comando Marittimo Nord sulle eventuali interferenze con aree demaniali della Marina Militare;
- in data 29.10.2024 con PG 2024/195266 è stato acquisito il Nulla Osta dell'Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea a riguardo la verifica di interferenze fra l'impianto di progetto con aree demaniali dell'Aeronautica Militare;
- con PG 2024/221763 del 06.12.2024 è stato acquisito il Nulla Osta Minerario ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e dell'art. 3, comma 3, della L.R. 22/02/1993 n. 10 e successive modificazioni, attestante per le aree di sedime dell'impianto di riconversione a biometano e potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola;
- le nuove opere in progetto ricadono tutte all'interno del lotto dell'impianto a biogas esistente, pertanto è stato ritenuto non necessario acquisire la dichiarazione di non interferenza del progetto con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" ;
- relativamente alla conformità del progetto dell'impianto a biometano da veicolare con l'utilizzo di carri bombolai alla normativa prevenzione incendi con PG 2024/223393 del 10.12.2024 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Attività n./cat. 1.1.C, 2.2.C, 6.1.A, 6.2.B, 49.2.B dell'allegato I al DPR n. 151/2011;
- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini con PG 2024/175015 del 30.09.2024 ai sensi dell'art. IV.1.13 commi 1 e 4 del RUE di Ravenna, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento così come previsto in progetto;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- l'area oggetto dell'intervento in riferimento alla cartografia delle aree alluvionate riportata sul geoportale della Regione Emilia Romagna: https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/allagam_202305/index.html non ricade in una area alluvionata dagli eventi del maggio 2023 pertanto non ricade nelle more del capitolo 7 della relazione generale paragrafo 7.1.4.2 *Pianificazione urbanistica* del Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico approvato con Decreto Secretariale n. 32/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico emanato dall'Autorità Distrettuale per il Fiume Po, la cartografia "Perimetrazione Aree a rischio idrogeologico" - TAV240NE-SE, individua l'area in esame quale "Art.6 Area di potenziale allagamento", con tirante idrico atteso, in parte tra cm 50 e cm 150 ed in parte oltre cm 150; il Consorzio di Bonifica della Romagna confermava in sede di Conferenza dei Servizi il parere favorevole (PG 2024/174047 del 27.09.2024) condizionato in ordine all'invarianza idraulica (Art.9 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po) all'attestazione del rispetto delle prescrizioni in esso contenute prima della comunicazione di inizio lavori;
- l'area di sedime dell'impianto di produzione di biometano risulta priva di vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter del D.lgs. 199/2021;
- in riferimento al PTCP della Provincia di Ravenna, l'area d'intervento risulta ricadere in zona art.3.23 del PTCP della Provincia di Ravenna - *Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura* -le cui norme dispongono che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle disposizioni e agli indirizzi riportati ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo citato; il Servizio Programmazione Territoriale ha espresso parere di conformità in data 27.09.2024 al PG 2024/174232;
- in riferimento al RUE l'area ricade, ai sensi del RUE vigente, nello "Spazio rurale, Uso produttivo del suolo, Uso agricolo, SR2 - Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola", di cui all'Art. VI.2.4, il Comune di Ravenna - Area Pianificazione Territoriale Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica confermava in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva il parere favorevole espresso in data 27.09.2024 acquisito al PG 2024/173748;
- in riferimento alla Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 "*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.*" l'impianto risulta ricadente al punto F) che cita - Fuori dalle aree di cui alle lettere A), B) C), D) ed E) le aree agricole e le zone produttive sono considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, senza limiti di potenza nominale complessiva pertanto è coerente con essa; trattandosi di un progetto di riconversione e potenziamento di un impianto esistente rispetta i criteri di b) *Cumulo degli impatti* e c) *Dispersione insediativa*;
- in riferimento alla DGR 1495 del 24.11.2011 avente oggetto "*Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*" la documentazione progettuale prodotta durante l'istruttoria del procedimento ha previsto:
 - la torcia chiusa di emergenza esistente congiuntamente al cogeneratore alimentato a biogas - PTN 1,517 MWth e PTE 635 kWe risultano conformi a quanto previsto nella DGR 1495/2011 ($5 < h < 6$);
 - la redazione di una valutazione previsionale di impatto acustico valutata da ARPAE ST con parere favorevole condizionato acquisito al PG 2024/227795 del 16.12.2024 ;
 - un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene biennale post intervento come previsto al § 3.3 e 5 dell'Allegato alla DGR 1495/2011 e seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725/2022;
 - la redazione di un Piano del Traffico approvato con prescrizioni dal Servizio Strade (PG

2024/227571) del Comune di Ravenna e il Settore Viabilità della Provincia di Ravenna (PG 2024/174038 e PG 2024/226110);

- gli stoccaggi previsti da progetto per la frazione liquida comprendono le due vasche di stoccaggio finale con copertura e recupero di biogas, la nuova vasca di stoccaggio finale provvista di telo di copertura e le due vasche preesistenti che saranno coperte mediante l'utilizzo di palline di argilla espansa (LECA® balls);
- l'impianto è dotato di n. 2 vasca di stoccaggio a recupero di biogas, in grado di garantire lo stoccaggio di almeno 30 gg del digestato tal quale in uscita dal post fermentatore;
- in riferimento al Regolamento Regionale 19 marzo 2024 , n. 2 “*Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*” la Società ha dimostrato che l'utilizzo agronomico avverrà in conformità con le disposizioni vigenti;
- è previsto l'adeguamento della rete di raccolta degli eluati al fine di migliorare la qualità dello scarico delle acque meteoriche in acque superficiali e al contempo di assicurare un quantitativo annuo di acque per la diluizione delle biomasse all'impianto di D. A.; è stato redatto un Piano di Gestione in relazione alla destinazione d'uso dei piazzali, la programmazione di pulizia degli stessi, le verifiche e il monitoraggio degli scarichi P1 e P2;
- in merito all'impatto elettromagnetico è stato acquisito il parere di conformità con prescrizione (PG 2024/225581) degli impianti elettrici alle normative vigenti;

ACCERTATO CHE il provvedimento di Autorizzazione Unica **ricomprende** le seguenti autorizzazioni/nulla osta:

- Autorizzazione Unica Ambientale AUA - DET-AMB-2024-7167 del 23.12.2024 (D.P.R. 59/2013);

e **sostituisce** le seguenti:

- Titolo edilizio di competenza del Comune di Ravenna per l'impianto di biocarburanti avanzati (L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001);
- Parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VV.F. in materia di prevenzione incendi (art. 3 del D.P.R.151/2011);
- Parere di competenza dell'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica;

RITENUTO CHE:

- il progetto energetico concorre all'obiettivo di riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento e degli obiettivi del PNRR per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e un'agricoltura più sostenibile;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere la riconversione ed il potenziamento dell'impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) di capacità produttiva 500 Smc/h da veicolare con i carri bombolai, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Atto;

DATO ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 e seg. della L. 241/1990 deve essere rilasciato entro 60 giorni, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 09.01.2025, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	09.09.2024
Sospensione termini procedimento per richiesta di integrazioni	30.09.2024
Richiesta proroga sospensione termini di 30 gg	

Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	02.12.2024
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	09.01.2025

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- DI APPROVARE** la modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 1714 del 22.05.2012 e successive modifiche Provvedimento n. 3107 del 20.09.2012, Provvedimento n. 534 del 14.02.2013, Provvedimento n. 2873 del 29.09.2014, Provvedimento n. DET-AMB-2016-2004 del 24.06.2016, Provvedimento n. DET-AMB-2016-3094 del 30.08.2016, Provvedimento n. DET-AMB-2019-2792 del 11.06.2019 e Provvedimento n. DET-AMB-2022-6713 del 29.12.2023 rilasciata alla Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. con sede legale in Comune di Ravenna, Frazione Campiano, via Violaro, 2 (P.IVA/Codice Fiscale 02420330397), per il progetto di potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola di potenza pari a 999 KWe e riconversione in impianto a biocarburanti avanzati, biometano, di potenzialità pari a 500 Sm³/h, da veicolare con l'utilizzo di carri bombolai, sito in Comune di Ravenna, Frazione Campiano, via Valloncello, snc;
- DI DICHIARARE** che ai sensi dell'art 12 comma 3 del D. Lgs 387/2003 le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di **pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti**;

3. **DI STABILIRE** che la presente autorizzazione in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/2004 art. 16 lettera b) **ricomprende** i seguenti titoli abilitativi i cui **contenuti e prescrizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto**:

- **Allegato 1** - DET-AMB-2024-7167 del 23.12.2024 avente oggetto “DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SOCIETÀ AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VIOLARO, N.2, CAMPIANO. ADOZIONE E RILASCIO PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.3094 DEL 30/08/2016. CONVERSIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS IN PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI POTENZA NOMINALE DI 500 Sm³/h DI CH₄” e relativo allegato
- **Allegato 2** - “0_aua4_piano_gestione_20241216_rev02.pdf.p7m”;

e sostituisce:

- Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a biocarburanti avanzati (biometano) di potenzialità pari a 500 Sm³/h ai sensi della L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001;
4. **DI PRECISARE** che i termini di efficacia del titolo abilitativo di cui al precedente punto decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
5. **DI DARE ATTO** che sono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati afferenti al progetto di biocarburanti avanzati (biometano):
- **Allegato 3** - “Allegato 2.zip”- file zippato contenente i seguenti documenti:
 - 1_11_2.2 - planimetria stato attuale_rev01.pdf.p7m.p7m;
 - 2_12_2.3 - planimetria degli interventi_rev01.pdf.p7m.p7m;
 - 3_13_2.10 - tettoia deposito biomasse_rev01.pdf.p7m.p7m;
 - 4_2.1 - planimetria inquadramento.pdf.p7m.p7m;
 - 5_2.11 - vasca di stoccaggio recupero gas.pdf.p7m.p7m;
 - 6_2.12 - platea stoccaggio separato solido.pdf.p7m.p7m;
 - 7_2.4 - vasca di stoccaggio chiarificato.pdf.p7m.p7m;
 - 8_2.5 - vasca di carico.pdf.p7m.p7m;
 - 9_2.6 - impianto di strippaggio.pdf.p7m.p7m;
 - 10_2.7 - torre desolforazione.pdf.p7m.p7m;
 - 11_2.9 - tramoggia di carico.pdf.p7m.p7m;
 - 12_5.8 - planimetria stato attuale, modificato e comparato.pdf.p7m.p7m;
 - **Allegato 4** - “9_10.1 e elaborati grafici sistemazione via valloncello.pdf.p7m”;
6. **DI DARE ATTO** che il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di esecuzione dei lavori;
7. **DI APPROVARE** la seguente ricetta di alimentazione all'impianto:

MACRO FAMIGLIA	BIOMASSA	QUANTITÀ (t/a)	GESTIONE
INSILATI	INSILATO DI MAIS	14.550,00	trincea
	CRUSCAMI	5.500,00	
SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI	BUCLETTE FRUTTA VARIE	850,00	deposito coperto
	ORTICOLI	4.700,00	
	SANSA D'OLIVE	800,00	sansa liquida - prevasca sansa solida - deposito coperto
	SIERO DI LATTE	1.500,00	scarico diretto in prevasca
EFFLUENTI ZOOTECNICI	LIQUAME SUINO	5.000,00	
	POLLINA GALLINE OVAIOLE	3.763,00	deposito coperto
	LETTIERA AVICOLA (polli/tacchini)	5.914,00	
TOTALE MATERIALI	TOTALE	42.577,00	
	ricircolo acqua	4.200,00	
	COADIUVANTI	10,00	
	TOTALE	46.787,00	

8. **DI DARE ATTO** che sulla base delle produzioni specifiche per ogni tipologia di biomassa viene calcolata la produzione di biogas disponibile al netto degli autoconsumi stimati nel 22% della produzione del biometano come riportato nella seguente tabella:

		Nmc/giorno	Nmc/anno	Nmc/ora	Smc/h
PRODUZIONE TOTALE DI BIOGAS		24.837	9.065.420		
BIOMETANO NEL BIOGAS	53 %				
PRODUZIONE LORDA BIOMETANO		13.163	4.804.673		
AUTOCONSUMI	22%	2.895	1.057.028		
PRODUZIONE NETTA BIOMETANO		12.003	3.747.645	428	451

e che la potenzialità dell'impianto è prevista pari a circa 500 Sm³/h di biometano considerando una funzionalità media di 8000 ore/anno;

9. **DI PRESCRIVERE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. ha l'obbligo di fornire una garanzia finanziaria ad ARPAE per tutta la durata di esercizio dell'impianto di biocarburanti avanzati (biometano), maggiorata di due anni, anche mediante più fidejussioni, per l'importo approvato in sede di Conferenza dei Servizi pari a euro 800.000,00 € IVA inclusa (diconsi *ottocentomila/00 euro* IVA inclusa), **prima della comunicazione di inizio lavori**, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, i cui contenuti devono essere conformi alla Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 15/04/2016 "*Direzione Amministrativa Definizione dei Contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*", **pena la revoca dell'Autorizzazione unica rilasciata**; l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE; **fino alla predetta comunicazione non potrà essere svolta l'attività oggetto del presente provvedimento**;
10. **DI STABILIRE** che i costi del piano smaltimento ed il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ISTAT ogni 5 anni; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione; **il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi previsti dalla normativa vigente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'Autorizzazione Unica rilasciata**;

11. **DI PRESCRIVERE** che prima della comunicazione di inizio lavori la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. dovrà depositare al Consorzio di Bonifica della Romagna e ad ARPAE SAC la seguente documentazione:

- produrre una relazione di compatibilità idraulica contenente l'asseverazione in merito all'efficacia delle misure e degli accorgimenti tecnico-costruttivi da adottare nell'insediamento al fine del conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica. Il tutto in considerazione del potenziale rischio di allagamento per i luoghi su cui è previsto l'intervento di progetto e sulla base delle indicazioni di sicurezza citate all'Art.6 della Direttiva del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ferma restando la competenza dei Comuni a fornire le indicazioni specifiche nell'ambito dei propri regolamenti edilizi ed urbanistici;
- Al fine di poter verificare la correttezza del calcolo dei volumi minimi di laminazione dovrà essere fornita evidenza grafica e numerica delle superfici permeabili, impermeabili e semi impermeabili dell'area d'intervento ante e post trasformazione, indicando i rispettivi gradi di permeabilità, nonché il perimetro della superficie fondiaria considerata.
- Ricalcolare il volume minimo di laminazione sulla base della trasformazione di progetto, verificando altresì il diametro della condotta strozzata in relazione al battente effettivo.
- Produrre verifica Tr30 del volume minimo di laminazione, in quanto trattasi di insediamento avente superficie maggiore di Ha1.
- Fornire particolare grafico debitamente quotato del sistema di carico e scarico dell'invaso di laminazione;
- Fornire evidenza dei dispositivi di sezionamento/contenimento nonché delle procedure di emergenza atte ad evitare sversamenti di sostanze vietate nella rete consorziale (es. acque spegnimento incendi, sversamenti accidentali ecc);

Il Consorzio di Bonifica dovrà trasmettere ad ARPAE SAC un parere rispetto a tale documentazione. Fino all'acquisizione del parere del Consorzio non potrà essere svolta l'attività oggetto del presente provvedimento;

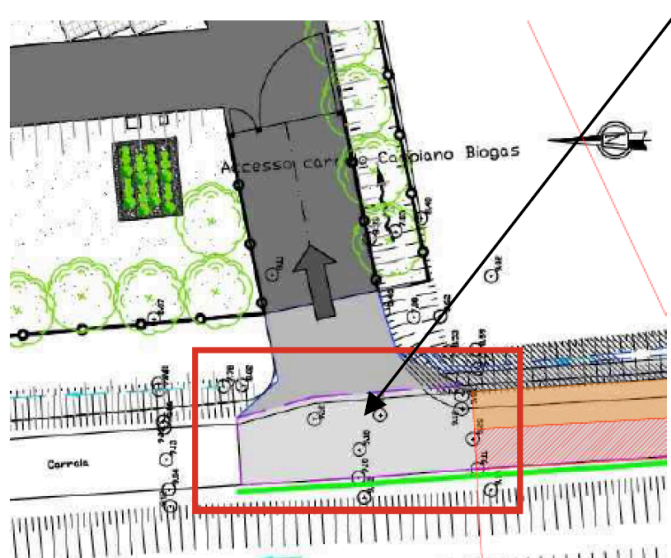
12. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. al fine della **gestione delle terre e rocce da scavo nei termini previsti dall'art. 24 del DPR 120/2017** "*Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti*" debbano procedere prima dell'inizio lavori alla verifica del non superamento dei valori di concentrazione delle soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 - Allegato 5 - Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. dovrà conservare, a disposizione degli organi di controllo, i Rapporti di Prova relativi alle analisi condotte sui campioni di terreno prelevati;

13. **DI STABILIRE** che ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 380/01, D.M. 14-01-08, L.R. 19/08 e s.m.i.), riguardante le opere strutturali, all'**atto della comunicazione di inizio lavori** dovranno essere prodotti:

- a) l'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 19/08, art.11 c.2 e della Delibera di Giunta Regionale 661/09, se dovuta, oppure:
- b) denuncia di deposito del progetto esecutivo conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001, corredata dalla dichiarazione asseverata da professionista abilitato, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, che dichiara espressamente: 1. la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal D.M.14/01/08, recante 'Norme tecniche per le costruzioni', con entrata in vigore dal 1 luglio 2009; 2. la congruità tra progetto architettonico e strutturale di cui all'art.3 della L.R. 35/84 e s.m.i.; 3. la conformità dell'opera alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Nel caso invece di opere soggette alla

previgente L. 1086/71 (ora art. 65 del D.P.R. 380/2001), dovrà essere inoltre presentata la denuncia prevista da tale specifica norma. In alternativa, nel caso in cui il progettista abbia dichiarato, corredando la dichiarazione stessa dei relativi elaborati tecnici, analitici o grafici, presentati ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 19/08, che l'Intervento privo di rilevanza ai fini sismici, si ritiene ottemperata la specifica norma tecnica strutturale, fatte salve in ogni caso le responsabilità delle varie figure professionali coinvolte nel processo edilizio ai fini di assicurare comunque il rispetto della normativa relativa alla sicurezza e ferme restando le eventuali responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci;

14. **DI STABILIRE** che il presente atto non autorizza in alcun modo l'abbattimento di alberature esistenti. L'eventuale abbattimento di alberature è subordinato ad apposita autorizzazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale del Verde;
15. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. è tenuta all'osservanza del D.M. 37/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sugli impianti;
16. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. al momento della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA) dovrà essere presentata dichiarazione attestante l'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Piano Stralcio dell'Autorità dei Bacini Romagnoli, relativamente all'invarianza idraulica, e conformemente a quanto precisato nell'apposita direttiva approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003;
17. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. dovrà rispettare la normativa che regola la soglia di rumorosità ammessa (Legge n. 447/95 e DPCM 05-12-97 e s.m.i.) e, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità, dovrà essere prodotto relativo collaudo finale redatto da tecnico competente se dovuto;
18. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. ai sensi del DPR 447 del 06/12/91 relativi alla sicurezza degli impianti, **contestualmente alla comunicazione di inizio lavori** dovrà essere presentato il progetto degli impianti;
19. **DI PRESCRIVERE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. **dovrà garantire il reintegro delle piante al fine di dare continuità alla fascia alberata esistente, l'attecchimento e il mantenimento della fascia di verde mantenendo in efficienza l'impianto di irrigazione e la sostituzione delle eventuali fallanze per l'intera durata di esercizio dell'impianto;**
20. **DI PRESCRIVERE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. **dovrà effettuare, a propria cura e spese, un intervento di ristrutturazione del tratto stradale ammalorato di via Valloncello,** come previsto nell'**Allegato 4** parte integrante e sostanziale del presente Atto, **in quanto opera connessa al progetto di riconversione dell'impianto,** da concordare preventivamente con il Servizio Strade del Comune di Ravenna. Tale **intervento dovrà essere concluso prima della messa in esercizio dell'impianto** e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. l'intervento di sistemazione di via Valloncello si estenda fino all'ingresso dell'impianto in quanto sono presenti anche in questo tratto fessurazioni della sede stradale;



- b. il cancello di accesso all'impianto non sia a distanza inferiore a 10 m dal filo recinzione, al fine di garantire buona visibilità ed evitare eventuale accumulo anche di un solo mezzo in strada;
 - c. gli scavi su suolo pubblico e l'intervento di sistemazione di via Valloncello dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio Comunale PG 19134/2016 PV n.4 del 28/01/2016. L'Impresa esecutrice dovrà presentare richiesta di rilascio di autorizzazione al Servizio Strade, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile al seguente link: https://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/3258?p_p_st ate=pop up e richiesta di Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale da presentare al Servizio Mobilità e Viabilità – U.O. Viabilità.
 - d. il periodo di esecuzione dei lavori dovrà coincidere con il periodo di minor traffico sulla via Valloncello, ossia autunno-inverno e nel contempo essere compatibili con le condizioni meteo-climatiche del periodo per la corretta esecuzione dei lavori;
21. **DI STABILIRE** che **prima dell'esecuzione delle opere di posa del guard-rail** che ricadono all'interno della fascia di rispetto dello scolo consorziale Gronde **dovrà essere richiesta autorizzazione al Consorzio da formulare a cura dell'Amministrazione comunale**, tramite l'apposito Portale Concessioni accedendo al sito www.bonificaromagna.it;
22. **DI STABILIRE** che in applicazione dell'art. 7 bis della Legge 91/2022 di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che ha introdotto modifiche al comma 2 dell'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), disponendo un prolungamento dell'efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, **il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo**; la **comunicazione di fine lavori** dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Ravenna corredata della documentazione prevista dall'art.23 della L.R. 15/2013 e s.m.i. e ad ARPAE SAC di Ravenna;
23. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. dovrà rispettare durante l'esecuzione dei lavori la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore e **dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni**:
- a. gli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione dovranno essere conformi alla norma UNI 10458;

- b. lungo la recinzione dovranno essere previsti almeno due varchi, di larghezza minima di 2,5 m;
- c. gli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione, di capacità di accumulo superiore a 500 m³, dovranno essere dotati di impianto per la rilevazione di fughe di gas e impianto per la rilevazione della perdita di tenuta della copertura pressostatica. Gli stessi dovranno, inoltre, essere dotati di un impianto di svuotamento rapido azionabile da zona protetta per la combustione in torcia;
- d. attorno agli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione dovrà essere mantenuta una fascia libera di terreno completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio, di larghezza non inferiore alla distanza di protezione;
- e. le tubazioni di collegamento degli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione al resto dell'impianto dovranno rispettare le norme previste per gli impianti di gas naturale di cui al d.m. 16/04/2008;
- f. la rete di idranti dovrà essere progettata, installata ed esercita secondo la norma UNI 10779, in funzione del livello di pericolosità individuato - non inferiore a 2 - e realizzata in modo da proteggere ogni elemento pericoloso del deposito;
- g. l'impianto di raffreddamento a protezione delle aree di sosta per le operazioni di carico/scarico dei veicoli adibiti al trasporto del gas dovrà essere realizzato in modo che l'intera superficie delle zone da proteggere sia efficacemente e uniformemente irrorata dall'acqua di raffreddamento, anche in presenza di vento;
- h. l'alimentazione idrica degli impianti antincendio dovrà essere realizzata in conformità alla norma UNI EN 12845 e dovrà garantire le prestazioni idrauliche richieste per il funzionamento contemporaneo dell'impianto di raffreddamento e della rete di idranti;
- i. dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza del d.m. 03/02/2016 e del d.m. 13/07/2011;
- j. l'impianto di cogenerazione dovrà essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità;
- k. dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 1.1, capo III, titolo I, allegato al d.m. 13/07/2011;
- l. i prodotti da installare nelle aree classificate ATEX, individuate a seguito di specifica valutazione del rischio di esplosione, **da effettuare prima dell'esercizio dell'attività**, dovranno essere conformi al d.lgs. 19/05/2016, n. 85, e idonei per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi;

24. **DI STABILIRE** che qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011;

25. **DI PRESCRIVERE** che a lavori ultimati, **prima dell'esercizio dell'attività**, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:

- 1. elenco e quantitativi, a firma del legale rappresentante, delle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio nonché degli impianti e delle apparecchiature pericolose;
- 2. elenco delle attrezzature e degli impianti antincendio;
- 3. per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio *impianti ricadenti nel campo di applicazione del d.m. 22/01/2008, n. 37*
 - A. dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del citato d.m. n. 37/2008. Il progetto, a firma di tecnico abilitato, e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare, che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli;

impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.m. 22/01/2008, n. 37

- B. dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare, che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli,
 - C. certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, in assenza del progetto di cui al precedente punto B);
 - 4. dichiarazione, a firma di professionista antincendio, inerente ai prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dei dispositivi di apertura delle porte;
 - 5. certificazione di resistenza al fuoco, a firma di professionista antincendio, di prodotti/elementi costruttivi in opera;
 - 6. dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, inerente ai prodotti installati nelle aree classificate ATEX, qualora presenti, ai fini dell'idoneità e conformità al d.lgs. n. 85/2016;
 - 7. relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'allegato I, lett. A o B, d.m. 07/08/2012, per le attività soggette di categoria A individuate (serbatoi di stoccaggio di olio lubrificante a servizio dell'impianto di cogenerazione della capacità di 1,1 m³ cad.).
37. **DI STABILIRE** che qualora durante i lavori, a qualsiasi profondità di scavo, venissero rinvenuti livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione agli organi competenti, così come disposto dall'art. 90 del D. Lgs 42/2004;
38. **DI STABILIRE** che nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
39. **DI STABILIRE** che in riferimento ai **limiti di concentrazione degli inquinanti** ai sensi dell'allegato 1 della parte V, parte III, paragrafo 1.4: *“Motori fissi costituenti Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017.”* si rimanda alle prescrizioni contenute nell'Allegato A della DET-AMB-2024-7167 del 23.12.2024 (**Allegato 1**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto;
40. **DI STABILIRE** che in riferimento alle matrici : scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale , scarico di acque di prima pioggia e piano di gestione delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 d.lgs. n. 152/2006 e smi si rimanda alle prescrizioni contenute nell'Allegato B della DET-AMB-2024-7167 del 23.12.2024 (**Allegato 1**) e relativo allegato Piano Gestione dei Piazzali *“0_aua4_piano_gestione_20241216_rev02.pdf.p7m”* (**Allegato 2**) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
41. **DI STABILIRE** che in riferimento all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e gestione del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) si rimanda alle prescrizioni contenute nell'Allegato C della DET-AMB-2024-7167 del 23.12.2024 (**Allegato 1**) del costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto;
42. **DI PRESCRIVERE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l.è tenuta ad effettuare la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emissive mediante campagne di misura per almeno due anni dall'entrata in funzione dell'impianto di biometano, con campagne condotte per almeno due volte all'anno in diverse stagioni, seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725:2022 con trasmissione dei dati al termine di ciascuna annualità ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Est - Servizio Sistemi Ambientali e ARPAE SAC di Ravenna;

43. **DI PRESCRIVERE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. ha l'obbligo di comunicare il fermo impianto ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di ARPAE e al Comune di Ravenna;
44. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. dovrà mantenere in sede, a disposizione degli organi di controllo, le schede di sicurezza aggiornate relative ai prodotti coadiuvanti utilizzati in ricetta di alimentazione;
45. **DI STABILIRE** che lo stoccaggio delle biomasse con tenore di sostanza secca <60% (ad esclusione degli insilati) dovrà essere di breve durata (non oltre le 72h), inoltre deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati;
46. **DI STABILIRE** che il quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di deiezioni avicole (lettieria avicola e pollina) che avverrà al di sotto dell'apposita tettoia tamponata **non potrà superare le 1600 tonnellate**;
47. **DI STABILIRE** che lo stoccaggio della frazione palabile di digestato deve sempre essere coperto nel rispetto della DGR 1495/2011;
48. **DI PRESCRIVERE** il rispetto delle condizioni di copertura degli stoccaggi di digestato chiarificato dichiarate in progetto;
49. **DI STABILIRE** che **prima dell'entrata in esercizio dell'impianto** a biometano venga effettuato il **collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione compreso il manufatto utilizzato attualmente come digestore che verrà invece impiegato come stoccaggio**, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale della Regione Emilia-Romagna n.2/2024 e **inviata relazione ad ARPAE SAC e ST**;
50. **DI STABILIRE** che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto delle limitazioni al traffico prescritte dalle ordinanze provinciali, in termini di limiti di massa o interruzione temporanea della circolazione. Ne deriva necessariamente che, se gli automezzi impegnati nel trasporto delle materie prime all'impianto (sia per la fase di cantiere che per la fase a regime), superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati;
51. **DI STABILIRE** che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio, nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare per i mezzi d'opera, le macchine operatrici e le macchine agricole con masse legali, ai sensi degli artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e conformemente alle indicazioni riportate nell'ARS (Archivio Regionale delle Strade), ed alle eventuali limitazioni al transito già presenti lungo l'estesa rete stradale di competenza. Ivi compresi i puntuali limiti di velocità, di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade;
52. **DI STABILIRE** che dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo, tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale, a propria cura e spese, sotto la sorveglianza dei funzionari provinciali e/o delle Forze dell'Ordine;

53. **DI SEGNALARE** che lungo la rete stradale provinciale interessata da alcuni dei percorsi rappresentati sono in vigore alcuni limiti di massa (permanenti e/o temporanei), tra cui si elencano di seguito i più significativi:
- **SP n.101 “Standiana-Via Lunga”**
limite al transito ai veicoli di massa a pieno carico fino a 18 t, nel tratto compreso fra le progressive Km.1+240 e Km.3+500, ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 15393 del 01/04/1996. *(Tale limite di peso è originato da esigenze tecniche volte a garantire la conservazione del corpo stradale che sorge su un sottofondo non adeguato, che ne determina continue deformazioni, cedimenti, fessurazioni e ormaiamenti del piano viabile, oltre che per motivazioni tecniche legate alla larghezza ridotta della carreggiata nel tratto interessato dalla ordinanza provinciale suddetta, variabile compresa tra 4,7 / 5,5 metri, escluse le banchine laterali);*
 - **SP n.53 “Budria e del Castello”**
limite al transito per veicoli di massa a pieno carico fino a 7,5 t (esclusi residenti, mezzi pubblici e carico/scarico) nel tratto compreso tra l’incrocio con la SS67 “Ravegnana” e l’incrocio con la SP n.54 “Senni”, ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 1427 del 18/01/2019, come modificata dall’Ordinanza provinciale PG n. 30514 del 20/12/2019.
 - **SP n.33 “Mensa-Matellica”**
limite al transito per veicoli di massa a pieno carico fino a 33 t in corrispondenza del cavalcavia sulla SS3bis “Tiberina” (E45), ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 1121 del 16/01/2020;
54. **DI STABILIRE** che in fase di collaudo del motore vengano trasmessi ad ARPAE SAC e ST gli esiti del controllo della emissione E1 attestanti il rispetto dei limiti previsti dal D.lgs 152/06;
55. **DI PRESCRIVERE** che il camino debba essere attrezzato con presa a norma per il controllo dei fumi emessi e relativo accesso in sicurezza;
56. **DI STABILIRE** che per quanto riguarda l’illuminazione esterna il progetto sia conforme alla L.R. 19/2003 e alla D.G.R. 1732 del 12.11.2015;
57. **DI STABILIRE CHE** la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. ha l’obbligo di informare ARPAE SAC di Ravenna ed il Comune di Ravenna **entro il 15 febbraio di ogni anno** dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione “Dati di esercizio” deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare:
- la produzione totale di biogas avviato alla fase di upgrading;
 - la produzione totale di biometano immesso in rete;
 - il consumo di biogas per il funzionamento del cogeneratore;
 - gli aspetti incidentali;
 - le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti;
58. **DI STABILIRE CHE** la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l’irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente;
59. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell’impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
60. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;

61. **DI CONFERMARE** tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nei seguenti atti: Provvedimento n. 1714 del 22.05.2012 e successive modifiche Provvedimento n. 3107 del 20.09.2012, Provvedimento n. 534 del 14.02.2013, Provvedimento n. 2873 del 29.09.2014, Provvedimento n. DET-AMB-2016-2004 del 24.06.2016, Provvedimento n. DET-AMB-2016-3094 del 30.08.2016, Provvedimento n. DET-AMB-2019-2792 del 11.06.2019 e Provvedimento n. DET-AMB-2022-6713 del 29.12.2023, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;
62. **DI DARE ATTO** che, il progetto definitivo presentato dal richiedente relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione, è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC n. 2024/29997);
63. **DI DICHIARARE CHE** per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia sulla Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. con sede legale in Comune di Ravenna, Frazione Campiano, via Violaro, 2 (P.IVA/Codice Fiscale 02420330397) la stessa verrà revocata;
64. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2024/229929 del 19.12.2024 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante della Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. con sede legale in Comune di Ravenna, Frazione Campiano, via Violaro, 2 (P.IVA/Codice Fiscale 02420330397) con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01240568667529 con data di emissione 17.12.2024;
65. **DATO ATTO** che, ai fini del rispetto dei termini di legge per la conclusione del presente procedimento, il termine, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
66. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Società Agricola Campiano Biogas S.r.l. con sede legale in Comune di Ravenna, Frazione Campiano, via Violaro, 2 (P.IVA/Codice Fiscale 02420330397) e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
67. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
68. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. Ermanno Errani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.